

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130. — Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (Gazz. Uff., n. 155 del 7 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dagli articoli 10, 11, 15, 16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

TITOLO I.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI UNITARIE O DI PRIMO GRADO.

CAPO I.

*Della costituzione delle associazioni sindacali
e del loro riconoscimento giuridico.*

Art. 1. — Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori di 18 anni, che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale e che posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni.

Possono far parte delle associazioni sindacali anche le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, i cui dirigenti ed amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

Art. 2. — Gli stranieri, che risiedono in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi in qualità di soci nelle associazioni sindacali legalmente riconosciute, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 3. — Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di datori di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nè sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

La stessa norma vale per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'Azienda postale, telegrafica e telefonica, per la Cassa depositi e prestiti, per l'Istituto di emissione, per i Banchi di Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le Casse di risparmio.

Le associazioni costituite da dipendenti degli Enti suddetti non possono essere legalmente riconosciute.

Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 4. — Le associazioni, che si propongono la tutela degli interessi materiali o morali dei loro soci, quando questi non siano nè datori di lavoro nè lavoratori, non possono essere legalmente riconosciute a' termini della legge 3 aprile 1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi di lavoro e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

Tuttavia, i proprietari di fondi rustici, che hanno dato in locazione i loro fondi, sono ammessi a far parte delle associazioni di datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono essere costituiti in separata sezione con propria rappresentanza negli organi direttivi dell'associazione.

Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro agricolo.

Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro non agricolo, da eseguirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce come rappresentanza di associazione autonoma.

Art. 5. — Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavorano, i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, mediatori, commissionari, ed agenti che non beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto

di impiego privato, i proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici, debbono costituire separate associazioni.

Art. 6. — Non possono far parte della stessa associazione lavoratori intellettuali e manuali, anche se impiegati nello stesso tipo o nella stessa categoria di azienda.

Possono invece essere riuniti nella stessa associazione, ma in separata sezione con propria rappresentanza, impiegati tecnici ed amministrativi.

I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizio con funzioni analoghe, gli institori e in generale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associazioni.

Art. 7. — I datori di lavoro e i lavoratori, che, per ragione della loro attività, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a diverse categorie di datori di lavoro e, rispettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente di diverse associazioni sindacali.

Chi è, al tempo stesso, in diversi campi di attività, in modo stabile e continuativo, datore di lavoro e lavoratore può far parte contemporaneamente di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori.

I soci delle associazioni legalmente riconosciute non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali, a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926.

Art. 8. — Le imprese di ogni genere, esercitate a forma cooperativa, debbono, agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni, distinte così dalle associazioni delle imprese similari capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese similari.

Art. 9. — Contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta, così come contro la espulsione o altra forma di esclusioni da questa, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle associazioni unitarie e delle associazioni di grado superiore, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

Art. 10. — Per l'accertamento dell'esistenza della condizione prescritta dall'art. 1, n. 1, della legge 3 aprile 1926, fanno fede gli elenchi di lavoratori risultanti dalle denunce obbligatorie, di cui all'art. 5, terzo comma, della legge stessa.

Tali elenchi sono formati dai Prefetti, a cui le associazioni hanno obbligo di dar comunicazione immediata delle denunce pervenute. Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale della economia.

Per i liberi esercenti un'arte o una professione fanno fede gli elenchi formati dalle Prefetture sulle notizie fornite dai Comuni.

Chiunque imprende in un Comune l'esercizio di un'arte o di una professione, è obbligato a farne denuncia, entro tre mesi al Comune stesso, sotto pena di un'ammenda di L. 100.

Art. 11. — Quando, per l'esercizio di una determinata arte o professione, è richiesta l'iscrizione in un albo, la cui formazione sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, può essere, accanto all'Ordine o al Collegio, riconosciuta legalmente un'associazione sindacale. In tal caso, l'associazione sindacale è soggetta alle norme della legge 3 aprile 1926.

Alle associazioni sindacali, e non agli Ordini o Collegi, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi morali e materiali dei loro rappresentati, di assistenza, di istruzione e di educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

I professionisti e gli artisti, impiegati in aziende industriali, agricole, commerciali, di trasporto e bancarie, debbono, agli effetti dei contratti collettivi di lavoro, far parte delle associazioni sindacali di impiegati, ma possono altresì appartenere, in separata sezione con propria rappresentanza, alle associazioni di liberi professionisti od artisti.

Art. 12. — Gli Ordini o Collegi esistenti e legalmente riconosciuti all'andata in vigore della legge 3 aprile 1926, sono conservati, ma non potranno esserne riconosciuti dei nuovi, anche se la loro costituzione sia prevista da leggi anteriori.

Quando per l'esercizio di una determinata arte o professione per la quale non è costituito legalmente un Ordine o Collegio, sia richiesta l'iscrizione in un albo, tutte le funzioni spettanti agli Ordini o Collegi, circa la custodia dell'albo e la disciplina degli iscritti, sono esercitate dalle associazioni sindacali. Ove manchi l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, tali funzioni sono affidate al presidente del Tribunale.

Art. 13. — Il riconoscimento di qualsiasi associazione sindacale deve essere negato non solo quando manchino le condizioni prescritte dalla legge, ma anche quando il riconoscimento sia, per ragioni di indole politica, economica o sociale, non opportuno.

Il riconoscimento può anche essere subordinato a determinate modificazioni da introdurre nello statuto.

Art. 14. — Per ottenere il riconoscimento le associazioni debbono, oltre lo statuto, allegare una relazione intorno alle loro origini e alla attività spiegata dalla fondazione in poi, e l'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Lo statuto deve indicare gli scopi dell'associazione, la circoscrizione territoriale in cui essa opera, il luogo dove è la sede principale, i rapporti di dipendenza e di unione con altre associazioni

le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme, con cui debbono essere dagli organi sociali competenti deliberati i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, la composizione, il modo di elezione o di nomina e la competenza degli organi direttivi e disciplinari, i motivi di esclusione dall'associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio e la quota delle entrate devoluta alle spese obbligatorie.

Art. 15. — Il Governo del Re ha sempre facoltà di promuovere e, occorrendo, di decretare d'ufficio la revisione degli statuti delle associazioni legalmente riconosciute.

CAPO II.

Organizzazione ed amministrazione delle associazioni sindacali.

Art. 16. — Le attribuzioni dei Consigli direttivi delle associazioni, previste dall'art. 8 della legge 3 aprile 1926, sono stabilite dagli statuti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o segretario, che ha la direzione e la rappresentanza della associazione.

Art. 17. — Per gli impiegati delle associazioni legalmente riconosciute sono richiesti gli stessi requisiti di idoneità morale e politica richiesti per i dirigenti dell'associazione.

Art. 18. — Le spese delle associazioni sindacali legalmente riconosciute si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale.

È inoltre obbligatorio il contributo all'Opera nazionale del dopo lavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto in data 26 giugno 1925, nella misura fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle associazioni di grado superiore legalmente riconosciute, da cui l'associazione dipende.

È infine obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926. Le somme destinate a tale scopo sono investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Le altre spese sono facoltative.

Art. 19. — Le norme per il coordinamento dell'attività delle associazioni sindacali con quella dell'Opera nazionale del dopo lavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale, saranno stabilite per Regio decreto.

Art. 20. — In caso di scioglimento o di revoca del riconosci-

mento di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, o dal Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, procede alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è, con decreto Reale, devoluto all'associazione di grado superiore legalmente riconosciuta, da cui l'associazione dipende, e, in mancanza, a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'associazione era costituita.

Art. 21. — I beni spettanti all'associazione sindacale prima del riconoscimento, da chiunque detenuti od amministrati per conto dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'associazione legalmente riconosciuta.

I beni comunque spettanti ad associazioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti di diritto alle associazioni costituite per gli stessi scopi a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori tutte le volte che la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte dell'associazione legalmente riconosciuta.

Anche prima del riconoscimento, il Prefetto può ordinare, con suo decreto, che i beni, di cui ai due precedenti commi, siano consegnati ad un suo commissario. Il decreto del Prefetto è immediatamente esecutivo. Non appena riconosciuta legalmente l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dall'emissione del decreto, il riconoscimento non sia avvenuto, i beni sono restituiti a chi li deteneva od amministrava.

Art. 22. — Fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi.

In nessun caso, fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali possono dettar norme obbligatorie per i non soci.

Le associazioni sindacali non possono esercitare il commercio.

CAPO III.

Dei contributi.

Art. 23. — Le deliberazioni, con cui vengono imposti i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, dal Ministro

per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Province.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate a spese delle associazioni, nel primo caso nel Giornale degli annunci della Provincia, nel secondo caso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa o il decreto del Ministro, è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Governo del Re entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 24. — Il Ministro per le corporazioni stabilisce le norme per la imposizione dei contributi, anche nei casi in cui, per la natura del lavoro o il carattere dell'impresa, non sia possibile determinarli in base alla mercede di una giornata di lavoro.

Art. 25. — Le matricole dei contribuenti divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna associazione.

Esse debbono restare affisse per lo meno, un mese dalla data del decreto, nell'albo pretorio del Comune.

Entro il mese successivo, ogni contribuente ha diritto di reclamare contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale amministrativa se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, al Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Province.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e del Ministro sono definitive, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi con decreto del Prefetto. Contro di essi è ammesso ricorso al Prefetto solo per errore materiale.

Art. 26. — L'esazione dei contributi è affidata agli esattori delle imposte, con i privilegi fiscali e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e modi stabiliti dall'art. 80 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori versano l'importo dei ruoli nel conto corrente speciale della Prefettura presso la Regia sezione di tesoreria della rispettiva Provincia.

Il Prefetto, a sua volta, ne dispone il pagamento all'associazione unitaria, e alle associazioni di grado superiore, da cui questa dipende, nella misura da stabilirsi per ciascuna con decreto del Ministro per le corporazioni, su proposta della massima organizzazione di grado superiore, da cui l'associazione unitaria dipende.

Dalle somme riscosse è in ogni caso prelevato a favore dello Stato il dieci per cento, che viene versato al conto corrente speciale del Ministero delle corporazioni presso la Regia sezione della tesoreria provinciale di Roma.

Art. 27. — Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi per i soli soci dell'associazione, determinandone la misura.

I contributi suppletivi sono riscossi a cura delle associazioni.

Art. 28. — Il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, stabilire che anche l'esazione dei contributi obbligatori sia fatta a cura delle associazioni, fermo restando l'obbligo della distribuzione, secondo il disposto dei due ultimi capoversi dell'art. 26.

CAPO IV.

Della vigilanza e della tutela.

Art. 29. — Il Prefetto, quando si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, e il Ministro, quando si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, possono richiedere documenti e notizie e ordinare ispezioni ed indagini sull'andamento delle associazioni.

Il Ministro per le corporazioni può, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti e alle finalità essenziali degli Enti.

Art. 30. — Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o, nei congrui casi, del Ministro per le corporazioni:

- a) i bilanci;
- b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
- d) i regolamenti e gli organici del personale;
- e) i regolamenti per la esazione dei contributi;
- f) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti, per legge, per regolamento o per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Prefetto o, nei congrui casi, il Ministro, può ordinare il compimento degli atti necessari compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto o del Ministro, è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Governo del Re.

Art. 31. — La Giunta provinciale amministrativa, quando funziona come organo di tutela delle associazioni sindacali, è composta del Prefetto, presidente, di due consiglieri di prefettura, e di quattro membri designati ogni biennio dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO II.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI GRADO SUPERIORE
(FEDERAZIONI E CONFEDERAZIONI).

Art. 32. — Le associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni) legalmente riconosciute, costituiscono persone giuridiche.

Art. 33. — Contro il rifiuto di ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore, oltre ai ricorsi preveduti dagli statuti, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

È ugualmente ammesso ricorso al Ministro contro la esclusione delle associazioni di grado inferiore da quelle di grado superiore, in qualunque forma pronunciata.

Art. 34. — Le associazioni sindacali di direttori tecnici ed amministrativi, di altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro.

Le associazioni di imprese cooperative debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento. Possono altresì aderire ad un ufficio centrale, od altro istituto legalmente riconosciuto, avente per iscopo lo sviluppo e il progresso della cooperazione. Tale adesione non importa ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative che fanno parte dell'associazione, se non nei casi in cui tale ingerenza spetta all'associazione stessa, e purchè vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti, ausiliari del commercio, proprietari e affittuari coltivatori diretti, costituite a termine dell'art. 5 debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro.

Le associazioni separate di mezzadri, costituite a termini dell'art. 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di lavoratori agricoli.

Art. 35. — Gli Ordini e Collegi di professionisti liberi conservati a termini dell'art. 2, secondo comma della legge 3 aprile 1926, non possono costituire nè federazioni nè altre organizzazioni di grado superiore, nè aderire ad altre associazioni di grado superiore.

Art. 36. — Tutte le norme sul riconoscimento delle associazioni unitarie contenute negli articoli 13, 14 e 15 del titolo I sono applicabili al riconoscimento delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) con le seguenti modificazioni:

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di grado superiore debbono presentare, oltre lo statuto e la relazione di cui all'art. 14, anche un elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad esse aderenti, con copia autentica dell'atto di adesione, dello statuto di ciascun ente e un certificato della Prefettura della Provincia in cui ciascuno di essi ha sede, da cui risulti l'adempimento delle condizioni richieste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 aprile 1926, salvo che si tratti di associazioni nazionali, nel qual caso l'accertamento è fatto direttamente dal Ministero delle corporazioni.

Insieme allo statuto dell'associazione di grado superiore è approvato l'elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e di tutte le altre associazioni e di tutti gli altri istituti ad essa aderenti. Le successive variazioni dell'elenco sono approvate con Regio decreto.

Il decreto, che riconosce l'associazione sindacale di grado superiore produce il riconoscimento di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti. Produce altresì il riconoscimento delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad essa aderenti: mediante tale riconoscimento gli enti riconosciuti acquistano la personalità giuridica. Quando l'adesione sia posteriore al riconoscimento delle associazioni di grado inferiore e degli enti predetti, ha luogo mediante speciale decreto, su domanda della associazione di grado superiore riconosciuta.

Art. 37. — Quando il decreto Reale, che approva lo statuto di una associazione sindacale di grado superiore (federazione o confederazione), stabilisce che la vigilanza e la tutela sulle associazioni di grado inferiore, che ne fanno parte, siano esercitate dall'organizzazione superiore, a questa spettano tutte le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa e al Ministro, salvo quelle espressamente eccettuate.

La delegazione può essere in ogni tempo revocata per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Malgrado la delegazione, al Ministro per le corporazioni e, nell'ambito della Provincia, al Prefetto, spetta sempre la facoltà di richiedere direttamente alle associazioni assoggettate al controllo dell'organizzazione superiore, atti e informazioni e di fare eseguire direttamente indagini ed ispezioni, tutte le volte che siano riuscite inutili le richieste fatte all'organizzazione superiore.

Art. 38. — Tutte le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, primo, secondo, quarto e quinto comma, 19, 20, 21 e 22 del titolo I si applicano anche alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Le associazioni di grado superiore non possono esercitare ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci delle associazioni unitarie o di primo grado, se non nei casi, nei limiti e nelle forme consentiti per queste.

Art. 39. — Le associazioni sindacali di grado superiore non possono imporre contributi ai singoli datori di lavoro e lavoratori.

Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi a carico delle associazioni di grado inferiore aderenti, oltre la quota stabilita dal Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 26, determinandone la misura.

Art. 40. — Tutte le norme sulla vigilanza e sulla tutela, contenute negli articoli 29, 30 e 31 del titolo I si applicano alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Tali norme si applicano altresì alle associazioni ed istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926.

A queste associazioni e a questi istituti si applicano altresì le norme sulla riforma dell'amministrazione e la mutazione del fine, contenute nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 e nelle posteriori che le modificano.

Art. 41. — Possono essere riconosciute le seguenti confederazioni nazionali, comprendenti più federazioni nazionali, ovvero più associazioni nazionali, ovvero più federazioni o confederazioni locali di associazioni sindacali:

a) per i datori di lavoro, una confederazione nazionale degli industriali; una confederazione nazionale degli agricoltori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria;

b) per i lavoratori, una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria; una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura; una confederazione nazionale degli impiegati e operai del commercio; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna; una confederazione nazionale degli impiegati bancari;

c) per gli esercenti una libera attività, una confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

Possono altresì essere riconosciute due Confederazioni generali, una per i datori di lavoro, ed una per i lavoratori e gli esercenti una libera attività.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Con-

siglio nazionale delle Corporazioni, può essere autorizzato, ove se ne manifesti il bisogno, il riconoscimento di altre Confederazioni nazionali e di altre Confederazioni generali.

TITOLO III.

DEGLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO O CORPORATIVI.

Art. 42. — Gli organi di collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese.

Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione.

La corporazione è costituita con decreto del Ministro per le corporazioni.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa le funzioni demandate alla Amministrazione marittima circa la gente di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondono in tutto o in parte a quelle demandate dalla legge 3 aprile 1926 o dal presente regolamento agli organi corporativi.

Art. 43. — La corporazione non ha personalità giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Il decreto, che la costituisce, ne determina le attribuzioni e i poteri. Con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi uffici centrali e locali.

Le spese occorrenti al funzionamento degli organi corporativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con la quota ad esso spettante sui contributi imposti dalle associazioni.

Art. 44. — Gli organi corporativi, per l'adempimento dei loro fini, hanno tra l'altro facoltà:

a) di conciliare le controversie che possono sorgere tra gli Enti collegati, e di emanare le norme previste dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1926;

b) di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione;

c) di istituire uffici di collocamento dovunque se ne manifesti il bisogno; dove siano tali uffici può essere vietato, con Regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento, ferme restando in ogni caso le particolari disposizioni di legge e di regolamento, che disciplinano la materia;

d) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tale scopo norme generali obbligatorie, e di invigilare sulla loro osservanza. A tali norme si applicano tutte le disposizioni sui contratti collettivi di lavoro.

Art. 45. — Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il tentativo obbligatorio di conciliazione, a termini dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme previste dall'art. 3 della stessa legge.

Art. 46. — I presidenti degli organi corporativi sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, composto dei delegati delle organizzazioni, che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali, insieme considerati.

Il modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri del presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo.

Questo è ad ogni effetto posto alla diretta dipendenza del Ministro per le corporazioni.

TITOLO IV.

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE.

Art. 47. — Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli.

Art. 48. — Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce, e del territorio, per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti ai sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 49. — Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti o da persone munite di mandato speciale.

Il contratto collettivo di lavoro può anche essere stipulato con riserva della approvazione da parte degli organi delle rispettive associazioni competenti, secondo gli statuti.

In tal caso, esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tale approvazione.

Art. 50. — Gli statuti delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, debbono essere da quelle preventivamente autorizzati.

In tal caso, i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 51. — I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto, se non siano depositati e pubblicati a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926. Oltre che presso il Ministero dell'economia nazionale i contratti stipulati da associazioni, che operano in due o più Province, debbono essere depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Sarà ricsusata la pubblicazione dei contratti nulli per ragioni di sostanza o di forma. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

I lodi arbitrali pronunciati in materia di controversie collettive del lavoro non hanno effetto, se non sono depositati e pubblicati a termini del precedente comma. Tale deposito tien luogo del deposito previsto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

Art. 52. — Non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizioni di legge e di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atti della pubblica autorità.

Neppure vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servizi di carattere personale o domestico.

I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli.

Art. 53. — Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collettivo di lavoro si intende rinnovato per un egual periodo, salvo che entro il termine stabilito nel contratto o, in difetto, due mesi prima della scadenza, non sia stato denunziato da una delle parti contraenti. Scaduto il nuovo termine, senza che sia fatta analoga denuncia, il contratto si intende ulteriormente rinnovato, e così di seguito.

La denuncia deve essere notificata all'altra parte e pubblicata nel Foglio degli annunci giudiziari, se si tratta di contratto avente effetto nell'ambito della Provincia ; nella *Gazzetta Ufficiale*, negli altri casi.

Art. 54. — I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.

Art. 55. — Le associazioni, che hanno stipulato un contratto collettivo, rispondono dei danni per l'inadempimento degli obblighi assunti in proprio nello stesso contratto.

Rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci e non soci, solo in quanto abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ottenerne la osservanza. Rispetto ai soci esse sono obbligate a far valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti.

Ove nel contratto collettivo sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dello inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

Art. 56. — Affinchè gli organi centrali corporativi possano emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a termini dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associazioni collegate ne abbia dato loro facoltà. Tale facoltà può anche essere data genericamente negli statuti.

Gli organi corporativi deliberano le norme, ispirandosi alla equità e temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con gli interessi superiori della produzione.

Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far cessare l'efficacia delle norme emanate, con la stipulazione diretta di un contratto collettivo di lavoro.

Art. 57. — Le norme emanate dagli organi corporativi hanno valore di contratto collettivo di lavoro stipulato fra le associazioni collegate interessate, e per esse valgono tutte le disposizioni stabilite per i contratti collettivi.

Con l'emanazione delle dette norme restano abrogati o modificati i contratti collettivi vigenti tra le associazioni collegate, in quanto incompatibili in tutto o in parte con esse.

Art. 58. — I contratti di lavoro e le norme equiparate, non che tutti gli atti necessari per la loro stipulazione o deliberazione, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 59. — In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una delle associazioni stipulanti, il suo patrimonio rimane vincolato allo adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collettivo, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo.

Lo scioglimento o la revoca del riconoscimento non influiscono sui diritti derivanti dal contratto collettivo, per tutti coloro, rispetto ai quali il contratto aveva efficacia a termini di legge.

In questo caso, ciascuno degli interessati può, nei suoi riguardi, fare denuncia del contratto nei casi e nei modi in cui è ammesso.

Art. 60. — In materia di contratti collettivi di lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il diritto comune.

TITOLO V.

DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE DEL LAVORO.

CAPO I.

Della costituzione della magistratura del lavoro.

Art. 61. — Le proposte per l'iscrizione nell'albo dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro sono fatte, per ciascuna provincia, da Consigli provinciali dell'economia. I cittadini proposti sono ripartiti per gruppi e sottogruppi secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte.

Tali proposte sono trasmesse agli organi centrali corporativi competenti, i quali, assunte le necessarie informazioni, possono apportarvi variazioni od aggiunte.

Quando non siano costituiti organi corporativi, le proposte dei Consigli provinciali dell'economia sono trasmesse direttamente alla Corte di appello.

Art. 62. — Il Primo Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte, compila l'albo dei cittadini destinati a funzionare da consiglieri esperti, sentito il parere del Presidente della magistratura del lavoro.

L'albo è affisso nelle sede della Corte di appello e nella sede delle Prefetture di tutte le Provincie comprese nel distretto.

Entro 15 giorni dalla affissione ogni associazione legalmente riconosciuta può reclamare contro la formazione dell'albo.

Il reclamo è notificato agli interessati, ed è deciso dalla Corte d'appello a sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte, a questo effetto, del Primo Presidente della sezione speciale funzionante come magistratura del lavoro e di 5 consiglieri della Corte, di cui due addetti alla magistratura del lavoro, e tre della prima sezione designati dal Primo Presidente.

Le sezioni unite decidono in Camera di consiglio, sentiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte.

Contro la decisione è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

Art. 63. — Le norme dei due precedenti articoli si applicano anche alla revisione biennale degli albi.

Art. 64. — Non può essere iscritto nell'albo chi non è cittadino italiano, non ha compiuto l'età di anni 25, non è di condotta

morale e politica specchiatissima ed illibata, e non è fornito di laurea universitaria o di altro titolo di studio equipollente.

Può farsi eccezione, quanto al titolo di studio, a favore di coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività, abbiano acquistato, in questa, fama di singolare perizia.

In tal caso l'iscrizione nell'albo è ordinata dal Primo Presidente con decisioni motivata.

Possano essere iscritti nell'albo anche gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 65. — Ai cittadini chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie come consiglieri esperti della magistratura del lavoro spetta una indennità di L. 100 per ogni giorno in cui tali funzioni sono esercitate; spettano inoltre le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di Corte di appello.

Art. 66. — Il ruolo dei consiglieri esperti addetti alla magistratura del lavoro viene formato annualmente dal Primo Presidente, udito il Presidente della detta magistratura, fra i cittadini iscritti nell'albo di cui agli articoli precedenti.

La designazione dei consiglieri esperti chiamati a far parte del Collegio giudicante è fatta, per ciascuna causa, dal Presidente della magistratura del lavoro.

Il Presidente della magistratura del lavoro può sempre chiedere, per la composizione del Collegio, al Primo Presidente la designazione di uno o più esperti fuori del ruolo degli addetti alla sezione. La scelta è fatta dal Primo Presidente tra gl'iscritti nell'albo generale.

In casi eccezionali e col consenso delle parti, il Primo Presidente può scegliere anche persone non iscritte nell'albo.

Art. 67. — Per la astensione e la ricusazione dei magistrati componenti la sezione speciale di Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del Codice di procedura civile.

Sulle domande relative provvede la Corte d'appello.

Per la astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative provvede il Collegio di soli magistrati.

La ricusazione dei consiglieri esperti può essere proposta anche per ragioni di convenienza, che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione; su di esse provvede il Collegio composto come al comma precedente.

CAPO II.

Dell'azione e della competenza.

Art. 68. — L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro è esercitata dalle associazioni legalmente riconosciute di primo grado e di grado superiore.

Quando l'interesse pubblico lo esiga, l'azione può anche essere esercitata dal pubblico ministero. In tal caso, l'associazione sindacale interessata può intervenire nel giudizio.

L'associazione sindacale di grado superiore interessata può intervenire nel giudizio intentato dall'associazione di grado inferiore o contro quest'ultima, e viceversa.

Art. 69. — Le associazioni stanno in giudizio in persona del presidente o del segretario, che le rappresenta a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, oppure in persona di un procuratore speciale.

Art. 70. — Il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926 è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o i lavoratori interessati, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge.

Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 71 — L'azione per le controversie, che concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre norme esistenti, è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, i quali vi sono soggetti e sono tenuti a seguirli. L'azione per le controversie, che concernono la formulazione di nuove condizioni di lavoro è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta, che rappresenta i datori del lavoro e i lavoratori, pei quali le nuove condizioni del lavoro si vogliono stabilire.

L'azione per la formulazione di nuove condizioni del lavoro è ammessa, anche quando sia intervenuto il contratto collettivo, e anche prima della scadenza del termine in questo stabilito per la sua durata, purchè si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

Art. 72. — La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui circoscrizione si svolgono i rapporti di lavoro ai quali la controversia si riferisce.

Se i rapporti di lavoro, ai quali si riferisce la controversia, si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di appello, la domanda è proposta davanti alla Corte d'appello di Roma.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 73. — Le parti possono comparire in giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un procuratore legale ed essere assistite da non più di un avvocato e da uno o più consulenti tecnici; qualora il numero di questi apparisca soverchio per le esigenze della causa, il magistrato deve ordinare la limitazione.

In ogni caso e in qualunque momento della causa il magistrato può ordinare la comparizione personale delle parti.

Art. 74. — La domanda per la decisione delle controversie collettive del lavoro si propone con ricorso sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere :

a) l'indicazione della associazione che la propone, della persona che agisce in nome di questa ed eventualmente del procuratore che la rappresenta ;

b) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori di lavoro o di lavoratori, contro cui la domanda è diretta ;

c) le ragioni e l'oggetto della domanda ;

d) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda.

Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero, esso deve contenere l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro, e di lavoratori interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia con le conclusioni del pubblico ministero e l'elenco degli atti e documenti.

Art. 75. — Il ricorso viene depositato presso la cancelleria della Corte di appello insieme con gli atti e documenti su cui si fonda. Il cancelliere, appostavi la data di ricevimento, lo trasmette immediatamente al Presidente della magistratura del lavoro.

Art. 76. — Il Presidente della magistratura, entro 24 ore dalla presentazione, stabilisce, con ordinanza scritta in calce al ricorso, l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti al magistrato, il termine, entro il quale la parte convenuta deve notificare all'attrice la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme ai propri atti e documenti, e, ove occorra, nomina il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926.

Copia del ricorso e dell'ordinanza è notificata immediatamente, d'ufficio, mediante plico assicurato con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, ed eventualmente al curatore speciale nominato a sensi dell'art. 17 della legge, ed è comunicata al pubblico ministero.

Un estratto del ricorso e dell'ordinanza è inoltre pubblicato, a cura della cancelleria e senza spese, nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro e lavoratori della Provincia, altrimenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 77. — Si può prescindere dalla notificazione alle parti interessate, quando queste chiedono d'accordo la decisione della controversia.

La richiesta può essere fatta mediante ricorso sottoscritto da tutte le parti interessate, come le indicazioni di cui all'art. 74.

La richiesta può essere anche fatta verbalmente ; in tal caso il cancelliere redige processo verbale nel quale fa constare tutte

le indicazioni predette, e l'ordinanza presidenziale è scritta in calce al verbale.

Art. 78. — L'intervento in causa, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti.

L'intervento si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti. Il ricorso è depositato, insieme agli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della Corte di appello, notificato e pubblicato nei modi indicati dall'art. 76 e comunicato al pubblico ministero.

Art. 79. — Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti il presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto :

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione ;

b) proporre le questioni intorno alle competenze del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve :

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinuncia ;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera *b)* dei precedenti commi.

Se le questioni indicate nella lettera *b)* non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

Art. 80. — Se le parti insistono nella controversia, il Presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tien luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce, il Presidente rimette le parti davanti al Collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun altro modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta e nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 81. — Nell'udienza del Collegio, questo, uditi il relatore, le parti e il pubblico ministero :

a) decide anzitutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 79 lettera b) ;

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti che le parti giustificchino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione come per i singoli atti di questa ;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione hanno luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati alle lettere a), b), c). Il collegio può ordinare che la discussione e la decisione abbiano luogo insieme per tutti o per alcuni di tali punti.

Tutte le decisioni sono prese immediatamente in Camera di consiglio e il dispositivo ne è letto in pubblica udienza.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze immediatamente successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 82. — L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del Collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti a ciò particolarmente delegati.

Ad esse assiste sempre il pubblico ministero.

Art. 83. — Salvo il consenso delle parti, la prova della potenzialità economica dell'azienda e dei costi di produzione non può farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, l'interrogatorio delle parti, l'accesso giudiziale, e la testimonianza di cittadini esperti, estranei all'azienda.

Art. 84. — Finita l'istruttoria, il Collegio o il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni da tale compimento.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, la udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo dal compimento della istruttoria per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti: anche queste deduzioni debbono essere comunicate al pubblico ministero.

I termini stabiliti in questo articolo non sono prorogabili.

All'udienza fissata il Collegio decide, udite le parti e il pubblico ministero.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi capoversi dell'art. 81.

Art. 85. — Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo emette una ordinanza. Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente, osservato sempre il disposto dell'art. 83.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno. La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero.

Art. 86. — Quando in una qualunque delle udienze non compariscono nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il pubblico ministero non ne domandi il proseguimento in contumacia di ambedue le parti.

Se compare una delle parti la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

CAPO IV.

Delle sentenze e delle impugnative.

Art. 87. — La sentenza che pronunzia in materia di rapporti collettivi del lavoro, stabilendo nuove condizioni di lavoro, produce tutti gli effetti del contratto collettivo. Essa è pubblicata a norma dell'art. 51 primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55, 59 del presente decreto.

Se, dopo che una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passata in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti siano vincolate e che sia con quella incompatibile, ognuna delle parti e il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento.

Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo di lavoro, o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle

parti e dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quindici giorni dalla notificazione.

Con la sentenza che pronuncia l'annullamento o la revocazione, la magistratura del lavoro decide in merito la controversia.

Art. 88. — Le sentenze della magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.

Esse possono essere revocate a norma del Codice di procedura civile, ma il termine per proporre la domanda di revocazione è ridotta a quindici giorni.

Art. 89. — Quando sopravvenga un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza, anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, allo stesso magistrato che l'ha pronunciata.

Ove la domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10.000.

Art. 90. — Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ricorso alla Cassazione del Regno entro quindici giorni dalla notificazione. È ammesso anche il ricorso da parte del pubblico ministero entro quindici giorni dalla comunicazione. Le sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali sono impugnabili insieme a quelle che pronunciano sul merito e il termine decorre dalla notificazione di queste.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze della magistratura del lavoro, a norma dell'art. 519 del Codice di procedura civile.

Fermi restando i rapporti di dipendenza gerarchica dei rappresentanti del pubblico ministero dal Ministro della giustizia stabiliti dalle vigenti leggi sull'ordinamento giudiziario, il Ministro della giustizia può, con suo decreto, incaricare il Procuratore generale della Cassazione di seguire e coordinare l'azione del pubblico ministero presso le Corti di appello, per ciò che concerne le controversie collettive del lavoro, e di riferirne a lui con le osservazioni e le proposte che ritenga opportune.

Art. 91. — Quando la sentenza sia cassata, la magistratura del lavoro, a cui la causa è rinviata, deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato.

TITOLO VI.

DELLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 92. — Le associazioni tra i dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 secondo comma, del

presente decreto, quando la costituzione nè sia consentita dalla legge, debbono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro, da cui il personale associato dipende, per le associazioni dipendenti dello Stato; con decreto del Ministro per l'interno, per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano in due o in più provincie; con decreto del Prefetto per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano nell'ambito della Provincia. Debbono concorrere i requisiti richiesti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926.

Le associazioni di grado inferiore o superiore, che comprendono dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni ed Enti, debbono essere sempre autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'interno e cogli altri Ministri interessati.

Per ciascuna categoria di impiegati non può essere autorizzata che una sola associazione.

L'autorizzazione non importa riconoscimento ai sensi della legge 3 aprile 1926, nè conferimento di personalità giuridica.

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 93. — Il Capo del Governo, di concerto col Ministro competente, il Ministro per l'interno e il Prefetto, ciascuno nei casi indicati nell'art. 92, possono sempre ordinare lo scioglimento delle associazioni di dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 anche se autorizzate, quando la loro azione sia incompatibile con il buon ordine e la disciplina del servizio.

La trasgressione all'ordine del Capo del Governo, del Ministro o del Prefetto è considerata come grave infrazione disciplinare e punita con la rimozione.

Art. 94. — Le associazioni costituite per la tutela di pretesi interessi scolastici o professionali degli studenti degli istituti d'istruzione di ogni ordine sono vietate.

La costituzione e la partecipazione ad associazioni di tale genere sono considerate come gravi infrazioni disciplinari e punite con la esclusione da tutte le scuole e da tutti gli istituti di istruzione del Regno.

TITOLO VII.

DEI REATI E DELLE PENE.

Art. 95. — Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare prestazione del lavoro avvengono per scopi diversi da quello indicati nell'art. 18 della legge 2 aprile 1926, si applicano le pene stabilite negli articoli 235 primo comma e 236 Codice penale, e si procede d'ufficio.

Art. 96. — Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare

prestazione del lavoro siano accompagnati da violenza o minaccia si applicano le pene stabilite negli articoli 166 e 167 del Codice penale.

Se la violenza o minaccia sia esercitata nei modi previsti dall'art. 154 primo capoverso del Codice penale, si applicano le pene stabilite in detto articolo, ovvero quelle della legge 3 aprile 1926, se queste siano più gravi.

Art. 97. — Agli effetti dell'applicazione degli articoli 19 e 20 della legge 3 aprile 1926, il Ministro per le corporazioni determina, con suo decreto, quali categorie di servizi debbano ritenersi di pubblica necessità, e, in base a tale decreto, i Comuni compilano nel mese di gennaio di ogni anno un elenco delle ditte o imprese esercenti nel Comune servizi di pubblica necessità.

L'elenco è affisso per quindici giorni nell'albo pretorio.

Nei quindici giorni successivi chiunque può presentare al Prefetto osservazioni o reclami contro l'inclusione o la non inclusione di una o più ditte o imprese nell'elenco.

Il Prefetto, presi in esame i reclami e le osservazioni, approva l'elenco definitivo delle ditte o imprese esercenti servizi di pubblica necessità in ciascun Comune, che viene pubblicato nel Giornale degli annunci della provincia.

Art. 98. — Il servizio degli esercenti professioni sanitarie, degli avvocati, procuratori e notai, degli ingegneri, architetti, geometri e dei tecnici agricoli è sempre considerato di pubblica necessità.

Art. 99. — Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile o in altre leggi sul reato di diserzione e sugli altri reati marittimi.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 100. — Fino a che non siano emanate le norme di coordinamento previste dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, nulla è innovato circa la competenza del Collegio dei probiviri, di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 295; delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686; dei Collegi e delle Commissioni arbitrali e del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, nonchè degli organi giurisdizionali stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla marina mercantile.

Fino a che non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le funzioni ne sono esercitate dai Prefetti.

Per l'anno 1926, l'elenco di cui all'art. 97 è compilato nel

mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro per le corporazioni, che determina le categorie di servizi di pubblica necessità.

Art. 101. — Per il procedimento in materia di rapporti collettivi del lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongono, si applica il Codice di procedura civile.

Art. 102. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio dello Stato le spese occorrenti per il funzionamento del Ministero delle corporazioni e le altre dipendenti dall'applicazione della legge 3 aprile 1926 e del presente decreto legislativo.

Art. 103. — Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate, ove sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per la esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del presente decreto legislativo che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI —
BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 31. — COOP.

Regio Decreto-Legge 1° luglio 1926, n. 1308. — **Modifiche al R. Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale.** (*Gazz. Uff.*, n. 179 del 4 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 20 del Regio decreto legge precitato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia e nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, col Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — All'art. 20 del R. decreto-legge 29 novembre 1925 n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale, è sostituito il seguente :

« Art. 20. — Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, dipendenti dalla applicazione delle leggi abrogate cogli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto continueranno ad essere decise dalle autorità e con le norme previste dalle leggi predette ».

Art. 2. — La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche alle controversie iniziate a decorrere dalla entrata in vigore del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, fatta eccezione per quelle per le quali, alla data di applicazione del presente decreto, sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la cui trattazione sarà proseguita avanti gli organi attualmente competenti.

Art. 3. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI
— ROCCO.

Visto, il *Guardasigilli* : ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 6. — COOP.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a. classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il 2^o. quadrimestre 1926.

In base a quanto prescrive l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, si riassumono qui appresso le proposte delle Compagnie di Navigazione assieme con le indagini del Commissariato e i pareri delle varie Autorità in ordine alla fissazione dei noli per il secondo quadrimestre 1926.

COMPAGNIE.

Proposte (All. A).

Ad eccezione della Navigazione Generale Italiana i vettori fanno le stesse proposte di aumento avanzate nello scorso quadrimestre motivandole con le ragioni che più avanti si espongono:

Cosulich:

Per la I, II e III categoria	L. 250
per la IV categoria	» 300

Lloyd Sabauda:

Per il Nord America	da	L. 550		a 600
» Sud »	»	»	»	500 » 650

Navigazione Generale Italiana:

Per il Nord America	da	L. 550		a 650
» » Sud »	»	»	»	550 » 600
» » Centro »	»	»	»	400

Transatlantica Italiana:

Per il Nord e Sud America	L. 450
-------------------------------------	--------

Le Compagnie inoltre chiedono che venga mantenuto in vigore il supplemento di L. 200 per le cabine.

Non sono pervenute le proposte delle Compagnie Lloyd Latino, Cyprien Fabre e Transports Maritimes.

Argomenti portati a sostegno delle proposte.

Queste, invero esagerate, proposte di aumento che i vettori sono ormai soliti ad avanzare ad ogni quadrimestre, vengono motivate dalle consuete ragioni che si possono così compendiare :

- 1) alto costo dei generi di consumo degli emigranti ;
- 2) alto costo del combustibile ;
- 3) inasprimento dei cambi che si ripercuote sul costo dei generi da acquistarsi all'estero ;
- 4) alto costo della mano d'opera ;
- 5) scarso movimento emigratorio per il Sud America, che fa prevedere poco soddisfacente la campagna dei rimpatri ;
- 6) esiguità di traffico emigratorio per il Nord America, conteso, specie nei ritorni, dalle Compagnie estere ;
- 7) costo dei noli di III classe nei porti Nord-Europei, che si mantiene elevato nonostante che le compagnie estere esercitino il traffico in migliori condizioni di quelle italiane.

La Compagnia « Cosulich » fa inoltre presente che ad ogni partenza per il Sud America si verificano defezioni di emigranti per una quota del 30-40 % in confronto al numero degli assicurati imbarcati da essa rilasciati.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Traffico emigratorio.

Per quanto concerne il movimento di espatrio si veda la seguente tabella nella quale è messo a confronto il numero degli emigranti espatriati nell'anno 1924 con quello dell'anno 1925 e dei primi due mesi del 1926.

Dall'esame di questa risulta che negli ultimi due mesi del 1925 il movimento d'espatrio per il Nord America si è verificato in una misura superiore a quella del 1924. Il traffico per il Sud risulta, invece, per il mese di dicembre inferiore a quello del 1924. Si rileva poi che nei primi due mesi del 1926 il numero dei partiti risulta notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo del 1925, e per il Sud America anche a quello del 1924.

Mesi	Anno 1924				Anno 1925				Anno 1926			
	America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti
Gennaio . . .	4	2.089	11	7.831	7	2.966	9	5.370	6	2.466	11	7.582
Febbraio . . .	8	9.110	7	4.746	7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
Marzo . . .	6	6.568	11	7.173	7	5.067	11	4.784	—	—	—	—
Aprile . . .	9	7.651	11	5.475	8	3.416	14	5.889	—	—	—	—
Maggio . . .	7	6.614	8	5.109	5	4.550	9	4.297	—	—	—	—
Giugno . . .	7	4.225	8	3.763	9	3.673	9	2.819	—	—	—	—
Luglio . . .	7	1.149	9	5.106	7	3.366	8	3.367	—	—	—	—
Agosto . . .	7	1.543	7	4.620	7	3.677	9	4.828	—	—	—	—
Settembre . . .	8	2.319	13	10.676	8	5.643	11	7.101	—	—	—	—
Ottobre . . .	7	2.612	14	15.014	7	4.488	13	11.321	—	—	—	—
Novembre . . .	7	3.254	11	11.565	8	3.881	13	11.581	—	—	—	—
Dicembre . . .	3	1.433	11	9.769	3	1.508	8	5.559	—	—	—	—
	80	48.567	121	90.847	83	43.771	123	72.601				

Prezzi dei carboni.

Il prospetto che segue riporta le variazioni subite del prezzo di una tonnellata di carbone dal 1° novembre al 15 marzo 1926 sulle piazze di Genova e Trieste.

Da esso si rileva che tale prezzo dal 1° gennaio ad oggi ha subito solamente oscillazioni di lieve entità.

Giorno	Genova (Cif.)			Trieste (reso carro o vagone sotto bordo)	
	Cardiff primario	Cardiff secondario	Newport primario	Cardiff	Newcastle da vapore
	Scellini	Scellini	Scellini	Lire It.	Lire It.
1 - 11 - 1925	32.3	31.6	30.9	250-260	160-180
15 - 11 - 1925	32.9	31.9	—	240-260	175-185
1 - 12 - 1925	32	31	30.6	240-260	175-185
15 - 12 - 1925	32	31	30.3	230-250	170-180
1 - 1 - 1926	32.5	31.6	30.6	230-250	170-180
15 - 1 - 1926	32.9	31.9	31.3	230-250	170-180
1 - 2 - 1926	33.3	32.6	31.6	235-255	175-185
15 - 2 - 1926	33.6	32.9	31.9	235-255	175-185
1 - 3 - 1926	33.3	32	31	235-255	175-185
15 - 3 - 1926	33.3	31.9	31	235-255	175-185

Prezzi dei cambi.

Si riportano le oscillazioni subite dal prezzo dei cambi dal novembre 1924 ad oggi :

Paesi	25-XI	19-III	21-VII	24-XI	23-I	19-III
	24	25	25	25	26	26
Parigi . . .	122.11	127.25	127.40	95.74	92.79	89.—
Londra . . .	106.82	117.75	131.05	119.55	120.39	120.86
Olanda . . .	9.30	—	10.80	9.97	9.96	9.98
Bruxelles . .	111.75	125.—	125.95	111.70	112.69	100.29
Spagna . . .	—	351.—	391.—	351.71	352.—	351.20
New York . .	23.08	24.70	27.—	24.68	24.77	24.89
Argentina . .	8.78	9.78	10.90	10.30	10.25	9.90
Brasile . . .	2.70	2.75	3.20	3.60	3.70	3.50

*Corso dei noli nei principali centri marittimi
Europei ed Americani. (All. B).*

Dalle notizie pervenute dai R.R. Consoli e dal loro confronto con quelle ricevute nei precedenti quadrimestri si può ricavare quanto segue :

EUROPA.

Inghilterra. — Dal luglio 1925 ad oggi i prezzi di passaggio sia per il Nord che per il Sud America non hanno subito alcuna variazione. Attualmente risultano :

per il Nord America di Lst. 18.15 = Lit. 22,76
 » » Sud » » » 20 = » 24,17

Germania. — Dal novembre 1925 i noli si sono mantenuti invariati. Si aggirano :

per il Nord America, sui Doll. 115 = Lit. 2.862 ;
 » » Sud » } in corridoio sulle Lst. 18 = Lit. 2175
 } in III° classe sulle Lst. 20 = Lit. 2417

Olanda. — Risultano invariati dal luglio 1925 :

per il Nord America Fior. 280 = Lit. 2.794
 » » Sud » Lst. 18 = » 2.175

Belgio. — I noli di terza classe praticati attualmente nel porto di Anversa sono gli stessi del mese di aprile 1925. Nel convertire in moneta nazionale quelli espressi in Frs. belgi, risultano molto inferiori a quelli dei mesi scorsi, causa il tracollo subito in questi giorni dal franco belga.

Per il Nord America di Frs. 1.975 = Lit. 1.980
 » » Sud » » Lst. 12 = » 1.350

Francia. — Nel porto di Marsiglia attualmente risultano :

Per il Nord America di Frs. 2.027 = Lit. 1.897
 » » Sud » »

frapponte Lst. 18 = » 2.175

Terza classe di preferenza S-S rapidi Lst. 24 = Lit. 2.900.

Spagna. — I prezzi praticati dalle Compagnie italiane risultano inalterati dal novembre 1925.

Per il Sud America da Pesetas 537 a 622 = Lit. 1.885
 — 2.219.

AMERICA.

Stati Uniti. — Dal dicembre 1924 i noli si mantengono invariati.

Per il Nord Europa da Doll. 95 a 105 = Lit. 2.364 — 2.613.

Brasile. — Nel porto di Santos non hanno subito variazioni dal novembre ad oggi. Risultano sempre superiori a quelli del dicembre 1924 di circa 100 milreis.

Per il Nord Europa da milreis 565 a 656 = Lit. 1.977 - 2.296
 » l'Italia » » 625 a 705 = » 2.191 - 2.467
 » Marsiglia » » 662 a 665 = » 2.317 - 2.327

Argentina. — Per i piroscafi italiani risultano identici a quelli dei mesi di dicembre 1924 e marzo, luglio, novembre 1925.

I Categoria Pesos 243 = Lit. 2.405.

IV » » 211 = » 2.088.

Il sopraprezzo per le cabine per i vapori della Transatlantica è di L. 138 (pesos 14).

Per i piroscafi stranieri i noli attualmente risultano :
 per Bordeaux pesi 217 = L. 2.148 ;

sopraprezzo per le cabine pesi 50 = L. 495 ;

per Amburgo e Brema a seconda del tipo dei vapori da
 pesi 215 a 226 = L. 2.128 - 2.237.

sopraprezzo per le cabine da pesi 48 a 14 = L. 475—138.
 per Cherbourg pesos 217 = L. 2.148

» Liverpool » 232 = » 2.296

» Southampton » 215 = » 2.128

Da quanto sopra si è esposto si può dedurre che attualmente i prezzi dei noli di III classe all'estero si aggirano :

Per il Nord America :

nei porti inglesi sulle	Lit.	2.270
» » tedeschi »	»	2.860
» » olandesi »	»	2.790
» » belgi »	»	1.980

Per il sud America :

nei porti inglesi sulle	Lit.	2.420
» » tedeschi »	»	2.420
» » olandesi »	»	2.170
» » belgi »	»	1.350
» » spagnuoli »	»	2.000

Dai porti Americani.

Per il Nord Europa :

nei porti degli Stati Uniti sulle	Lit.	2.500
» » del Brasile »	»	2.100
» » dell'Argentina »	»	2.200

Per Marsiglia :

nei porti del Brasile sulle	Lit.	2.320
---------------------------------------	------	-------

Per l'Italia :

nei porti del Brasile sulle	Lit.	2.300
» » dell'Argentina sulle	»	2.300

PARERI RICHIESTI DALLA LEGGE.

Camere di Commercio :

Genova. — Fa presente che, persistendo la situazione prospettata nel precedente quadrimestre, essa non può che confermare il parere che allora espresse e cioè che per talune linee dovrebbe essere considerata con attenzione la possibilità di apportare qualche aumento sui noli in vigore, avuto speciale riguardo ai vapori forniti di migliori adattamenti per le terze classi.

Trieste. — Rileva che, date le presenti condizioni del traffico di emigrazione, i noli attualmente praticati non arrivano a coprire il costo di gestione delle linee.

Infatti i prezzi dei generi di consumo degli emigranti continuano ad aumentare ed i cambi tuttora molto elevati gravano sul costo di quei generi che le compagnie debbono comperare all'estero.

Inoltre, in questi ultimi anni si è riscontrato una notevole diminuzione dell'intensità del movimento emigratorio, e, specie per il Sud America, ad ogni partenza si constatano numerose defezioni.

Da questa considerazione deduce che i noli in vigore dovrebbero essere aumentati per tutte le linee :

di L. 250 per le categorie prima e terza; e

di L. 300 per la seconda e quarta.

Dovrebbero inoltre essere mantenuti i sopraprezzi di L. 200 per le cabine e di L. 150 per le partenze da Trieste.

Napoli. — Esprime il parere di mantenere invariati i noli in vigore.

Venezia. — A suo avviso meritano di essere tenute presenti le ragioni che i vettori hanno portato a sostegno delle richieste di aumento avanzate.

Messina. — Esprime il parere che i noli siano congruamente aumentati in dipendenza dell'alto costo degli approvvigionamenti e delle misure restrittive dell'emigrazione adottate negli Stati Uniti.

Ispettorati :

Genova. — Dalle notizie raccolte ha potuto rilevare :

a) che la corrente emigratoria per il Nord e Sud America negli ultimi mesi si è mantenuta invariata rispetto a quella del corrispondente periodo dell'anno scorso;

b) che talune Compagnie di navigazione hanno rinunciato al diritto di compenso per le cabine di terza classe;

c) che il trasporto delle merci sui Piroscafi in servizio di emigrazione è oltremodo redditizio;

d) che restarono invariati gli indici di costo di una cabina e scafo e gli altri gravami pertinenti all'industria dei trasporti marittimi per emigranti.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato il carattere di stabilità che hanno raggiunto i fattori che possono determinare maggiori gravami di spese d'esercizio, si può ritenere garantita ai vettori la continuità dei notevoli profitti derivanti dalla speciale industria dei trasporti.

Propone perciò la conferma dei noli in vigore.

Napoli. — Dato il traffico ridotto per il Nord America, per l'Australia, per il Centro America, è consigliabile per queste destinazioni lasciare i noli invariati, tanto più che il costo dei combustibili, dei lubrificanti e del ferro ha subito solo lieve diminuzione.

Per la destinazione del Sud America, invece, si potrebbero apportare delle diminuzioni; tanto più che risulta che qualche Com-

pagnia di sua iniziativa ha ridotto sensibilmente i noli massimi fissati per il quadrimestre in corso (Lloyd Latino, Transports Maritimes, Transatlantica Italiana).

Palermo. — Non essendo a conoscenza dell'ufficio elementi che possano indurre ad aumentare o diminuire i noli in vigore, ne propone la conferma.

Messina. — Poichè il mercato non presenta variazioni apprezzabili circa i salari, i prezzi delle derrate ed i combustibili, è del parere che nel prossimo quadrimestre anche il prezzo dei noli non debba subire variazioni.

Trieste. -- Risultando all'Ispettorato pressochè invariati gli elementi che servirono di base alla precedente fissazione, specie per ciò che concerne i prezzi dei carboni, esprime il parere che per il prossimo quadrimestre vengano adottati i noli in vigore.

Direzione Generale della Marina Mercantile. — Fa presente che il movimento per gli Stati Uniti continua a mantenersi in proporzioni limitate, che vengono però compensate dal maggiore incremento dato dai passeggeri di classe, e che per il Sud America il traffico è rimasto stazionario mentre le prospettive non sono favorevoli per una maggiore attività.

Al contrario si è avuto un notevole incremento nel trasporto delle merci ed i maggiori gravami sull'armamento causato dall'aumento delle paghe, dal costo delle derrate, ecc., vengono compensati dal diminuito costo del carbon fossile.

Considerato quanto sopra e visto che le condizioni in cui si svolgono i servizi oceanici d'emigrazione non hanno subito in questi ultimi quattro mesi notevoli oscillazioni, propone di mantenere invariati i noli in vigore.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL COMMISSARIATO.

Da quanto si è venuto fin qui esponendo si può constatare come siano infondate le proposte che le Compagnie, mai soddisfatte dei larghi profitti derivanti dall'esercizio della loro industria, avanzano senza tenere esattamente conto delle situazioni di fatto e delle condizioni, se non floride, per lo meno buone in cui tale industria si svolge.

Ed infatti dall'esame dai dati statistici abbiamo visto che cade uno dei principali argomenti che i vettori sempre portano a sostegno delle loro richieste: la diminuzione del traffico emigratorio. Questa diminuzione non esiste: al contrario, senza parlare del traffico dei passeggeri di classe, il quale per le migliorate condizioni del nostro naviglio si mantiene sempre elevato e più si accentuerà nella prossima stagione, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio

e febbraio scorsi il numero degli emigranti trasportati al Nord America è stato superiore a quello dei corrispondenti mesi dell'anno precedente; per il Sud America il numero degli emigranti partiti nei mesi di gennaio e febbraio u. s. risulta notevolmente superiore a quello dei corrispondenti periodi degli anni 1924 e 1925.

Queste considerazioni retrospettive, oltre a dimostrare l'infondatezza delle asserzioni dei vettori, fanno prevedere che anche per il prossimo quadrimestre il traffico emigratorio assumerà proporzioni tali da alimentare a sufficienza l'industria dei trasporti.

Come si rileva dall'apposita tabella, anche i prezzi dei carboni dal dicembre u. s. — epoca in cui vennero fissati gli attuali noli — salvo qualche lieve oscillazione per qualche tipo di combustibile, si mantengono invariati come si è mantenuto invariato il prezzo della nafta che nel porto di Trieste è stato sempre quotato a 85 scellini.

Il corso dei cambi, che i vettori additano come coefficiente dell'alto costo della gestione, se in questi ultimi mesi non è migliorato nei riguardi delle nazioni a valuta aurea, ha però raggiunto un forte grado di stabilità che giova alla sicurezza dei commerci e delle industrie.

Le Compagnie, inoltre, per dimostrare che i noli attualmente in vigore sono inadeguati alle spese sostenute, richiamano l'attenzione sul fatto del continuo aumento dei noli di III classe che vengono praticati nei porti Nord-Europei.

Dalle informazioni richieste ai RR. Consoli è invece risultato che sia nei porti europei sia in quelli americani i noli si mantengono invariati dal novembre ed in alcuni porti anche dal luglio dello stesso anno.

Convertendo poi le valute estere in moneta nazionale, si ottengono prezzi che solamente per il Nord America sorpassano quelli stabiliti in Italia a causa dei migliori e maggiori « comforts » di cui possono godere i passeggeri di terza classe.

Occorre d'altra parte notare che la tendenza all'aumento dei generi di consumo degli emigranti non si giustifica: infatti, osservando i numeri indici dei prezzi all'ingrosso, si rileva che dal settembre ad oggi tale indice ha subito una graduale e regolare discesa e più precisamente da 684 (prezzi del 1913=100) si arriva a 655 alla fine di febbraio.

Non è poi il caso di accennare ai larghi utili derivati alle Compagnie dal trasporto delle merci sui vapori in servizio d'emigrazione. Basta accennare che in quest'anno tali trasporti si sono verificati in una misura notevole. Ma lasciando da parte ogni altra considerazione, la migliore prova che fa ritenere assai vantaggiosa l'industria dei vettori è data dagli elevati dividendi che alla fine dell'esercizio vengono riservati agli azionisti e dal corso dei titoli di azioni, i quali, essendo ricercati per la sicurezza dell'impiego e

per l'utile che assicurano, sono saliti a prezzi molto superiori a quelli d'emissione.

Per contro, non si può disconoscere che le Compagnie hanno visto in questi ultimi tempi aumentare le loro spese.

Dalle notizie raccolte si è potuto rilevare che i bilanci delle Compagnie hanno dovuto subire un forte aggravio a causa dei miglioramenti economici concessi al personale di ogni categoria ed all'aumento delle tasse portuali.

Si ritiene pertanto opportuno addivenire ad una modificazione dei noli attualmente in vigore nel senso di aumentare leggermente i prezzi della linea del Sud America e più precisamente :

1) di L. 50 per i piroscafi di prima categoria e ciò anche a titolo di incoraggiamento, essendo stati recentemente adibiti a questa linea due grandi transatlantici che sarebbe bene vi restassero pel prestigio della bandiera italiana ;

2) di L. 50 per i piroscafi di terza categoria, della quale verranno a far parte, per la mancata esecuzione dei miglioramenti suggeriti dalla Commissione speciale, piroscafi già appartenenti alla seconda categoria e perciò dotati di sistemazioni e velocità superiore a quelli che attualmente vi sono iscritti :

3) di L. 50 per i piroscafi di quarta categoria, sia per non aumentare ancora di più il distacco esistente fra questa categoria e la terza, sia in considerazione dell'ottimo trattamento di tavola fatto agli emigranti della « Cosulich », a cui appartengono questi piroscafi.

Nella seguente tabella si riassumono i noli proposti dall'Ufficio messi a confronto con quelli fissati per il quadrimestre corrente:

Linea	1° Quadrimestre 1926				2° Quadrimestre 1926			
	Categoria				Categoria			
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	transitoria	1 ^a	2 ^a	3 ^a	transitoria
Stati Uniti	2050	1850	1600	1450	Invariati			
Brasile	2350	2150	1800	1600	2400	2150	1850	1650
Plata	2400	2200	1850	1650	2450	2200	1900	1700
Centro America . .	2500	2300	2000	1900	Invariati			

Elementi per la fissazione dei noli per il trasporto degli emigranti durante il 2. quadrimestre 1926.

ALL. A.

PROPOSTE DEI VETTORI.

Cosulich.

Propone gli stessi noli dello scorso quadrimestre.

Pirascafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
I Categoria	2.300	2.600	2.650
II «	2.150	2.450	2.500
III «	1.850	2.050	2.500
Categoria transitoria	1.750	1.900	1.950

Gli aumenti richiesti sui noli in vigore risultano di L. 250 per le prime tre categorie di L. 300 per la transitoria.

Lloyd Sabaudo.

Propone gli stessi noli del quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
I Categoria	2.600	2.850	2.900
II »	2.400	2.650	2.700
III »	2.200	2.450	2.500

Per Freemantle L. 3.950.

Per Adelaide, Melbourne L. 4.050.

Per Sidney, Brisbane L. 4.150.

Dal confronto coi noli in vigore, l'aumento richiesto risulta :

Per il Nord America :	I e II categoria	L. 550
	III categoria	» 600
per il Sud America :	I e II categoria	» 500
	III categoria	» 650

Navigazione Generale Italiana.

Richiede noli inferiori a quelli proposti nel quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata	Centro America
I ^a categoria . . .	2.700	2.950	3.000	
II ^a « . . .	2.400	2.650	2.700	
III ^a « . . .	—	2.350	2.400	2.400

La Compagnia richiede i seguenti sopranoli per le destinazioni del Pacifico :

Guayaquil	L. 550
Callao	» 850
Mollendo	» 1.000
Arica	» 1.050
Iquique	» 1.100
Antofagasta	» 1.200
Valparaiso	» 1.300

Dal confronto con i noli in vigore gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America	:	I categoria	L. 650
		II categoria	» 550
Per il Sud America :		I categoria	» 600
		II categoria	» 500
		III categoria	» 550
Per il Centro America :		III categoria	» 400

Transatlantica Italiana.

Propone gli stessi noli del quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
II Categoria	2.300	2.600	2.650

Dal confronto con i noli in vigore gli aumenti richiesti risultano di L. 450 per il Nord e Sud America.

**Elementi per la fissazione dei noli
per il 2. quadrimestre dell'anno 1926.**

ALL. B.

Informazioni e notizie pervenute dai R.R. Consoli sul corso dei noli di 3. classe nei più importanti centri marittimi europei ed americani.

A) EUROPA.

*Inghilterra.**Glasgow:*

Anchor Donaldson ; per il Canada	Lst.	18.15		Lit.	2.276
Anchor, Cunard, Canadian Pacific ; per gli Stati Uniti e Canada	»	18.15 = 18.5		»	2.276 = 2.199
Royal Mail Packet ; per il Sud America	»	20		»	2.417

Liverpool:

Per Nord America :					
Cunard Line	»	20		»	2.417
Canadian Pacific	»	19.15		»	2.368
Per il Sud America	»	26		»	3.142

*Germania.**Amburgo:*

Per New York	Doll.	115		»	2.862
Per Buenos Aires :					
3 ^a classe	Lst.	20		»	2.417
Corridoio	»	18		»	2.175

*Olanda.**Rotterdam:*

Per l'America del Nord	Fior.	280		»	2.794
» » Sud	Lst.	18		»	2.175

*Belgio.**Anversa:*

Per New York	Frs.	1.975		»	1.980
Per Rio de Janeiro	Lst.	12		»	1.350

*Francia.**Marsiglia:*

C.ie Générale Transatlantique :

Per New York	Frs.	2.027,40		Lit.	1.807
Sud Atlantique :					
Per l'America del Sud :					
frapponte S-S rapidi					
e misti	Lst.	18		»	2.175
terza classe di pre-					
ferenza S-S rapidi	»	24	= 25	»	2.900 = 3.021
terza classe di pre-					
ferenza S-S misti	»	20	= 22	»	2.417 = 2.658

*Spagna.**Barcellona:*

Per Rio de Janeiro e Buenos Aires :

Navigaz. Generale Italiana					
	Ps.	550		»	1.931
Lloyd Sabauda	»	632		»	2.219
Transports Maritimes	»	537		»	1.885

B) AMERICA.

*Stati Uniti.**New York:*

C.ie Générale Transatlantique :

Per le Havre massimo.	Doll.	100		»	2.489
minimo	»	95		»	2.364
Cunard, White Star, United State Lines :					
Per Cherbourg :					
massimo	»	102		»	2.538
minimo	»	90		»	2.240
Cosulich : massimo . .	»	95		»	2.364

New Orleans:

Linea Olandese :

Per Porti Spagnoli . .	»	95		»	2.364
» Rotterdam	»	105		»	2.613

Linea Francese :

Per Havre	»	95		»	2.364
---------------------	---	----	--	---	-------

Brasile.

Santos :

Per Portogallo	Mil.	330 = 516	Lit.	1.155 = 1.785
» Nord Spagna	»	565 = 788	»	1.977 = 2.758
» Marsiglia	»	662 = 665	»	2.317 = 2.327
» Nord Francia	»	565 = 656	»	1.977 = 2.296
» Barcellona	»	630 = 660	»	2.205 = 2.310
» Genova e Napoli	»	625 = 705	»	2.191 = 2.467
» Trieste	»	645	»	2.257

Rio de Janeiro :

Per Spagna	Mil.	585 = 630	»	1.947 = 2.205
» Francia	»	610	»	2.135
» Italia	»	600 = 675	»	2.100 = 2.362

Argentina.

Buenos Aires

Compagnie Italiane :

S/S di 1 ^a categoria	Pes.	243	»	2.405
S/S P.sse Giovanna e Maria	»	234	»	2.316
S/S di 2 ^a categoria	»	230	»	2.277
S/S tipo «Cesare Battisti»	»	220	»	2.178
S/S di 3 ^a categoria	»	212	»	2.098
S/S di categoria transitoria per Napoli	»	211	»	2.088
id. id. per Trieste	»	218	»	2.158
per la Transatlantica sopraprezzo per le cabine	»	14	»	138

Compagnie Estere :

S. G. Transports Maritimes :

S/S di 2 ^a categoria	»	221	»	2.187
S/S di 3 ^a	»	212	»	2.098

Chargeurs Réunis :

per Bordeaux e Havre	»	217	»	2.148
» Genova	»	212	»	2.098

Sud Atlantique :

per Bordeaux	»	217	»	2.148
sopraprezzo per le cabine	»	50	»	495

Hamburg America line :

S/S Monte Sarmiento : per Amburgo e Brema	»	215	»	2.128
--	---	-----	---	-------

per Boulogne	Pes.	217		Lit. 2.148
per Vigo :				
S/S Monte Sarmiento	»	280		» 2.772
S/S Capitano Polonio	»	271		» 2.682
S/S Capitano Norte	»	262		» 2.593
S/S Baden Bayern	»	240		» 2.376
sopraprezzo per le ca-				
bine :				
per il S-S Cap. Polonio	»	48		» 475
» gli altri piroscafi	»	14		» 138
<i>Norddeutscher Lloyd Bremen :</i>				
S/S Tipo « Scerra » :				
per Lisbona	»	224		» 2.217
» Amburgo e Brema	»	226		» 2.237
S/S Tipo « Weser » :				
per Lisbona	»	210		» 2.079
» Brema e Amburgo	»	215		» 2.128
S/S tipo « Koln » :				
per Lisbona	»	206		» 2.039
» Brema	»	215		» 2.128
<i>Royal Mail Steam Packet :</i>				
S/S di 1 ^o categoria :				
per Lisbona	Pes.	224		» 2.217
» Cherbourg	»	217		» 2.148
S/S di 2 ^a categoria :				
per Lisbona	»	215		» 2.128
» Cherbourg	»	217		» 2.148
S/S di 3 ^a categoria :				
per Lisbona	»	202		» 1.999
» Liverpool	»	232		» 2.296
<i>Lloyd Real Holandes :</i>				
per Lisbona	»	215		» 2.128
» Southampton	»	215		» 2.128
» Cherbourg	»	217		» 2.148

[Non si riporta la Determinazione Commissariale che fissava i noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori d'emigranti nel secondo quadrimestre 1926, perchè veune pubblicato nel *Bollettino* dell'aprile u. s.l.]

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il 3^o quadrimestre 1926.

In base a quanto prescrive l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, si riassumono le proposte delle Compagnie di Navigazione assieme con le indagini del Commissariato ed i pareri delle varie Autorità in ordine alla

fissazione dei noli di 3. classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il terzo quadrimestre 1926.

COMPAGNIE.

Proposte (All. A.).

Tutti i vettori propongono gli stessi noli che richiesero nello scorso quadrimestre.

Sui noli in vigore richiedono perciò i seguenti aumenti:

Cosulich :

per il Nord America	da L. 250 a L. 300
» » Sud »	» 200 » » 300

Lloyd Latino e Transports Maritimes :

per il Sud America	» » 150 » » 200
------------------------------	-----------------

Lloyd Sabaudo :

per il Nord America	» » 550 » » 600
» » Sud »	» » 450 » » 600

Navigazione Generale Italiana :

per il Nord America	» » 550 » » 650
» » Centro »	L. 400
» » Sud »	da L. 500 e L. 550

Transatlantica Italiana :

per il Nord America	L. 400
» » Sud »	L. 200

Le Compagnie chiedono inoltre che venga mantenuto in vigore il compenso speciale di L. 200 per le cabine.

Non sono pervenute le proposte della « Fabre Line ».

Argomenti portati a sostegno delle proposte.

A conforto di queste ormai solite proposte di aumenti i vettori portano ragioni varie che si possono così compendiarle :

- 1) Diminuzione del traffico emigratorio.
- 2) Inasprimento del corso dei cambi, che si ripercuote sul costo dei generi di maggior consumo degli emigranti e su quello dei carboni e della nafta.
- 3) Aumento dei prezzi dei generi alimentari .

4) Aggravio del prezzo del carbone per il perdurare dello sciopero dei minatori inglesi.

Le Compagnie «Lloyd Sabaudò» e «Transatlantica Italiana» domandano che per i propri piroscafi venga ripristinata la classificazione in vigore nel primo quadrimestre del corrente anno.

La «Navigazione», invece, chiede che tale classificazione resti invariata, e rivolge preghiera affinchè il Commissariato non insista nelle ulteriori modifiche che dovrebbero venire apportate alle terze classi di taluni piroscafi, perchè tali modifiche oltre a non palesarsi urgenti, richiedono una spesa non lieve e verrebbero a ridurre la portata dei piroscafi in misura tale da rendere l'esercizio passivo, senza contare l'inconveniente cui si andrebbe incontro per la mancanza di posti nei periodi di maggiore affluenza.

La «Transatlantica» espone le stesse considerazioni e domanda però una proroga alle trasformazioni demandate dal Commissariato per riguardo alla stagione di forte movimento emigratorio cui si va incontro.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Traffico emigratorio.

Una delle ragioni abituali che le Compagnie portano come condizione del cattivo andamento della loro industria è la diminuzione del movimento emigratorio. Dalla seguente tabella relativa al movimento di espatrio degli anni 1924-25 e 26, si rileva, invece, che il movimento del primo semestre del corrente anno è stato notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo del 1925. Infatti nel semestre 1925 furono trasportati:

per il N. A. 21.208 emigranti; n. 43 viaggi con una media di 493 per viaggio;

per il S. A. 28.846 emigranti; n. 61 viaggi con una media di 472 per viaggio;
e nel 1° semestre 1926:

per il N. A. 23.283 emigranti n. 38 viaggi con una media di 612 per viaggio;

per il S. A. 33.354 emigranti; n. 63 viaggi con una media di 259 per viaggio.

Dalla tabella risulta inoltre come il movimento del corrente semestre sia superiore anche a quello verificatosi nel 1924 e che gli ultimi mesi dell'anno 1925 segnano un notevole aumento in confronto del periodo corrispondente dell'anno 1924.

Mesi	Anno 1924				Anno 1925				Anno 1926			
	America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti
Gennaio . . .	4	2.089	11	7.831	7	2.966	9	5.370	6	2.466	11	7.582
Febbraio . . .	8	9.110	7	4.746	7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
Marzo	6	6.568	11	7.173	7	5.067	11	4.784	4	2.855	12	5.830
Aprile	9	7.651	11	5.475	8	3.416	14	5.889	7	5.450	10	4.488
Maggio	7	6.614	8	5.109	5	4.550	9	4.297	7	4.691	10	4.537
Giugno	7	4.225	8	3.763	9	3.673	9	2.819	7	5.122	9	4.185
Luglio	7	1.149	9	5.106	7	3.366	8	3.367	—	—	—	—
Agosto	7	1.543	7	4.620	7	3.677	9	4.828	—	—	—	—
Settembre . .	8	2.319	13	10.676	8	5.643	11	7.101	—	—	—	—
Ottobre	7	2.612	14	15.014	7	4.488	13	11.321	—	—	—	—
Novembre . . .	7	3.254	11	11.565	8	3.881	13	11.581	—	—	—	—
Dicembre . . .	3	1.433	11	9.769	3	1.508	8	5.559	—	—	—	—
	80	48.567	121	90.847	83	43.771	123	72.601				

Prezzo dei carboni.

Il prospetto che segue riporta le variazioni subite dal prezzo di una tonnellata di carbone dal 1° gennaio al 15 luglio 1926 sulle piazze di Genova e Trieste.

Giorno	Genova (Cif.)			Trieste (reso carro o vagone sotto bordo)	
	Cardiff primario	Cardiff secondario	Fewport primario	Cardiff	Newcastle da vapore
	Scellini	Scellini	Scellini	Lire It.	Lire It.
1 - 1 - 1926	32.6	31.6	30.6	230.250	170.180
15 - 1 - 1926	32.9	31.9	31.3	230.250	170.180
1 - 2 - 1926	33.3	32.6	31.6	235.255	175.185
15 - 2 - 1926	33.6	32.9	31.9	235.255	175.185
1 - 3 - 1926	33.3	32	31	235.255	175.185
15 - 3 - 1926	33.3	31.9	31	235.255	175.185
1 - 4 - 1926	33.6	32.6	31.6	235.255	175.185
15 - 4 - 1926	33.6	32.6	31.6	235.255	175.185
1 - 5 - 1926	32.	31.9	30.9	235.255	180.190
	Lire	Lire	Lire		
15 - 5 - 1926	240	230	225	245.265	195.205
1 - 6 - 1926	245	240	esauriti	245.265	195.205
15 - 6 - 1926	250	245	»	260.285	210.225
1 - 7 - 1926	270	260	»	260.285	240.250
15 - 7 - 1926	esauriti	esauriti	»	260.285	240.250

Prezzi dei cambi.

Si riportano le oscillazioni subite dai cambi dal marzo 1925 ad oggi.

paesi	19-III 25	21-VII 25	24-XI 25	23-I 26	19-III 26	18-V 26	19-VII 26
Parigi	127.25	127.40	95.74	92.79	89.16	81.60	64.68
Londra	117.75	131.05	119.55	120.39	120.86	132.15	145.60
Olanda	—	10.80	9.97	9.96	9.98	10.92	12.10
Bruxelles	125	125.95	111.70	112.69	100.29	80.20	69.
Spagna	351	391	351.71	352	351.20	397.07	472.
New York	24.70	27	24.68	24.77	24.89	27.42	29.97
Argentina	9.78	10.90	10.30	10.25	9.90	10.95	12
Brasile	2.75	3.20	3.60	3.70	3.50	4.05	4.75

Corso dei noli nei principali centri marittimi europei ed americani.

Dalle notizie pervenute dai R.R. Consoli e dal loro confronto con quelle ricevute dei precedenti quadrimestri si rileva quanto segue :

Europa.

Inghilterra. — Dal luglio 1925 ad oggi i noli, sia per il Nord che per il Sud America, non hanno subito alcuna variazione. Risultano :

per il Nord America di Lst. 18.15 = Lit. 2.718
 » » Sud » » » 20 = » 2.900

Germania. — Nel porto di Amburgo i noli si mantengono invariati dal novembre 1925.

per il Nord America doll. 115 Lit. 3438
 » » Sud » III^a classe Lst. 20 = » 2417
 corridoio » 18 = » 2175

Olanda. — Per il Nord America risultano identici a quelli del luglio 1925 ; per il Sud si è verificato un aumento di 12 lire sterline.

per il Nord America Fior. 280 = Lit. 3.388
 » » Sud America Lst. 30 = Lit. 4.250

Belgio. — I noli attualmente praticati nel porto di Anversa per Rio de Janeiro, essendo fissati in Lire sterline, sono rimasti invariati dal mese di aprile 1925.

Quelli per New York e Quebec sono invece aumentati di 600 franchi rispetto a quelli del precedente quadrimestre. Questo aumento si presume sia stato apportato a causa della notevole svalutazione del franco belga.

per il Nord America frs. 2.500 = Lit. 1.725.

» Rio de Janeiro Lst. 12 = « 1.747.

Francia. — Quello che s'è detto per i noli praticati nei porti del Belgio può ripetersi per i porti francesi. Nel porto di Bordeaux, ad esempio, i prezzi per il Sud America, essendo di lire sterline, risultano da molto tempo invariati, (Lst. 18 = Lit. 2.610), quelli per il Nord America hanno subito un aumento di franchi 500 = (frs. 2.507 = Lit. 1.604).

Nel porto di Marsiglia i noli per i porti Sud Americani risultano di frs. 3.263,40 = Lit. 2.108.

Per il Nord America la Compagnia Fabre comunica che a causa dell'instabilità del cambio essa si riserva di modificare i prezzi ogni giorno senza preavviso; a titolo d'indicazione informa che tali prezzi oscillano sui 1635 franchi (Lit. 1050).

Nel porto di Le Havre per New York le varie Compagnie inglesi e francesi praticano noli varianti dai 2.500 ai 2.750 franchi (L. 1.600-1.760).

Spagna. — A Barcellona i noli risultano invariati.

Per il Sud America da pesetas 573 a 625 = Lit. 2.537-2.950.

America.

Stati Uniti. — Nel porto di New York ed in quello di New Orleans i noli non hanno subito variazioni da dicembre 1924 :

per il Nord Europa da doll. 90 a doll. 105 = Lit. 2.691-3.139.

Riassumendo quanto sopra è stato esposto, si può dedurre che i noli di terza classe praticati nei porti esteri si aggirano sulle misure sottoindicate :

Dai porti Europei.

Per il Nord America :

nei porti inglesi	Lit. 2.720
» » tedeschi	» 3.438
» » olandesi	» 3.388
» » belgi	» 1.725
» » francesi	» 1.600 = 1.760

Per il Sud America :

nei porti inglesi	Lit. 2.900
» » tedeschi	» 2.420
» » olandesi	» 4.350
» » belgi	» 1.750
» » francesi	» 2.100 = 2.600
» » spagnoli	» 2.500 = 2.900

*Dai porti americani.**Per il Nord Europa :*

nei porti degli Stati Uniti	Lit. 2.690 = 3.140
---------------------------------------	--------------------

PARERI RICHIESTI PER LEGGE.

Camere di Commercio :

Venezia. — È dell'avviso che i noli debbano essere aumentati a causa dell'inasprimento dei cambi che si ripercuotono sul prezzo del carbone.

Napoli. — Esprime il parere che i noli in vigore debbano rimanere invariati anche nel prossimo quadrimestre.

Direzione Generale della Marina Mercantile :

Esprime il parere che i noli in vigore restino invariati anche per il prossimo quadrimestre per le seguenti ragioni :

1) se da una parte si nota aumento nel traffico dei passeggeri, dall'altra si rileva una sensibile diminuzione nel quantitativo delle merci esportate ;

2) l'aumentato traffico per il Sud America induce a pensare con un certo ottimismo all'avvenire ;

3) contro questa favorevole condizione non si può trascurare l'aumentato costo del carbone, conseguenza dello sciopero minerario inglese. Tale aumento si può ritenere che si aggiri sul 15 %. La sua influenza è però limitata alle navi che usano carbone, essendo le quotazioni della nafta per ora rimaste invariate ;

4) il nolo dei carboni accenna, per le importazioni, ad un sensibile aumento ;

5) il costo dei consumi di macchina a scafo si mantiene sostenuto ;

6) la spesa d'armamento delle navi si mantiene anche essa sostenuta, senza però un deciso aumento in confronto al quadrimestre scorso ;

7) l'inasprimento dei cambi, se danneggia le compagnie in quanto esse riscuotono i noli degli emigranti in lire italiane, dall'altra le avvantaggiano incassando esse i noli delle merci e quelli

dei passeggeri di classe in lire oro od in moneta alla pari (sterlina dollaro) e continuando a pagare alcune spese (paghe, equipaggi, acquisti e lavori eseguiti in Italia) sulla base della valuta deprezzata.

Ispettorati :

Palermo. — È dell'avviso che non siano da apportarsi variazioni ai noli massimi già stabiliti per il secondo quadrimestre.

Messina. — Poichè il mercato non presenta variazioni apprezzabili circa i salari, i prezzi delle derrate e dei combustibili, del parere che i noli per il prossimo quadrimestre rimangano invariati.

Trieste. — Considerato che :

1) i prezzi dei viveri sono aumentati del 20 %, quelli del carbone del 50 %, le paghe allo stato maggiore di bordo del 30 % ;

2) il traffico degli emigranti, dei passeggeri di classe e delle merci è diminuito ;

3) il prezzo della nafta e la paga dell'equipaggio di bassa forza si mantengono stazionari ;

4) dal confronto del movimento emigratorio e del trasporto delle merci verificatosi nel terzo quadrimestre 1925 si rileva un notevole aumento degli emigranti in partenza (105 %) ed in arrivo (85 %) contro una lieve diminuzione dei passeggeri di classe (12 %) ed un accentuato movimento discensionale delle merci trasportate dai piroscafi in servizio di emigrazione ; ritiene che, nonostante le altre condizioni del mercato si mostrino sfavorevoli alle Compagnie di Navigazione, il prezzo dei noli debba rimanere invariato.

Napoli. — È del parere di lasciare invariati i noli in vigore.

Se l'elevato cambio del dollaro e della sterlina, che ha portato un sensibile aumento sui prodotti di provenienza estera, dovesse ancora più inasprirsi, sarà il caso di concedere un supplemento.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL COMMISSARIATO.

Il complesso degli elementi presi in esame dimostra chiaramente la infondatezza delle proposte esagerate che i vettori avanzano, tentando in tal modo di fare perdere la misura reale e precisa del costo della loro industria per mantenere costante l'elasticità dei noli.

Infatti si è rilevato che i fattori che compongono il costo del nolo non hanno subito in quest'ultimo quadrimestre variazioni di notevole importanza.

Il prezzo del combustibile si è mantenuto allo stesso livello, nonostante lo sciopero dei minatori inglesi, perchè questo fatto ha provocato sul mercato numerose offerte da altre piazze, che hanno mitigato le conseguenze dannose che quel movimento ha causato.

Anche la nafta è stata sempre quotata ai medesimi prezzi degli scorsi quadrimestri. A Trieste, infatti, è dal gennaio 1926 che viene quotata a 85 scellini la tonnellata.

Le paghe degli equipaggi e del personale delle Compagnie dopo gli aumenti concessi nello scorso quadrimestre si sono mantenuti invariati, ed i prezzi dei generi alimentari, se in questi ultimi tempi hanno subito qualche aumento, sono molto al di sotto di quelli dell'agosto e del settembre dell'anno scorso.

Per contro, durante i due ultimi mesi il corso dei cambi è andato man mano inasprendosi fino a raggiungere, in confronto alle valute pregiate, quotazioni mai toccate nel passato. Ma questo inasprimento, che del resto si verificò anche nel luglio 1925, è sperabile e prevedibile che sia, come allora lo fu, del tutto passeggero.

D'altra parte si è rilevato come il movimento emigratorio si sia nello scorso semestre verificato in una misura notevolmente superiore a quella del primo semestre dell'anno 1925 e questa circostanza, oltre ad essere significativa di per se stessa e a dimostrare infondato quanto i vettori asseriscono, fa prevedere che anche per il prossimo quadrimestre il traffico assumerà proporzioni tali da alimentare a sufficienza l'industria dei trasporti.

Questa previsione non possono disconoscerla neppure le Compagnie, le quali, asserendo che ora si va verso la stagione propizia, domandano, come si è visto, che il Commissariato non insista sulle modificazioni da apportarsi alle terze classi di alcuni piroscafi, poichè altrimenti esse non avrebbero a disposizione un numero di posti sufficienti a coprire la richiesta.

Per ciò che concerne i noli di 3^a classe praticati nei porti esteri che le Compagnie additano in continuo aumento, si è potuto invece rilevare che, eccetto per quelli francesi e belgi, i rimanenti si mantengono inalterati da un lungo periodo di tempo e quelli dei porti inglesi fino dal luglio 1925. Convertendo i prezzi in moneta italiana, si hanno cifre che a causa dei cambi sorpassano i noli attualmente in vigore in Italia; bisogna, però, tenere presente che tale sperequazione dipende non solo dal cambio ma anche dalle maggiori comodità di cui possono godere i passeggeri di terza classe che imbarcano su piroscafi in partenza dal Nord Europa.

Da quanto si è esposto l'Ufficio si è formata la convinzione che non sia il caso di accedere alle richieste delle Compagnie nè di diminuire i noli vigenti.

Con l'unita determinazione, propone, perciò, che i noli attuali vengano confermati per il terzo quadrimestre 1926.

Elementi per la fissazione dei noli per il trasporto degli emigranti durante il 3. quadrimestre 1926.

PROPOSTE DEI VETTORI.

Cosulich.

Propone gli stessi noli che richiese nel quadrimestre scorso e nel 1° quadrimestre del corrente anno.

Categoria	Stati Uniti	• Brasile	Plata
Prima	2.300	2.600	2.650
Seconda	2.150	2.450	2.500
Terza	1.850	2.050	2.100
Transitoria	1.750	1.900	1.950

Gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America :	I. categoria	L. 250
	II. "	" 300
	III. "	" 250
	IV. "	" 300
" " Sud	I. "	" 200
	II. "	" 300
	III. "	" 200
	IV. "	" 250

Lloyd Latino e Transports Maritimes.

Categoria	Brasile	Plata
Seconda	2350	2400
Terza	2000	2050

Gli aumenti richiesti risultano di L. 200 per la seconda categoria e di L. 150 per la terza.

Lloyd Sabauda.

Propone gli stessi noli richiesti nel quadrimestre scorso e nel primo quadrimestre del corrente anno :

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata
Prima	2.600	2.850	2.900
Seconda	2.400	2.650	2.700
Terza	2.200	2.450	2.500

Per Freemantle L. 3.950.

Per Adelaide, Melbourne L. 4.050.

Per Sidney, Brisbane L. 4.150.

Domanda inoltre che il Piroscalo « P.ssa Maria » venga classificato di II. categoria.

Gli aumenti richiesti risultano :

per il Nord America : I. Categoria	L. 550
II. » 	» 550
III. » 	» 600
» » Sud I. » 	» 450
II. » 	» 500
III. » 	» 600

Navigazione Generale Italiana.

Richiede i noli uguali a quelli proposti nel quadrimestre scorso.

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata	Centro America
Prima	2.700	2.950	3.000	
Secoada	2.400	2.650	2.700	
Terza	—	2.350	2.400	2.400

La Compagnia richiede i seguenti sopranoli per le destinazione del Pacifico :

Guayaquil	L. 550
Callao	» 850
Mollendo	» 1.000
Arica	» 1.050
Iquique	» 1.100
Antofagasta	» 1.200
Valparaiso	» 1.300

Gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America	:I. Categoria	L. 650
	II.	»	» 550
» » Sud	I.	»	» 550
	II.	»	» 500
	III.	»	» 500
» » Centro	III.	»	» 400

Transatlantica italiana.

Propone gli stessi noli richiesti nel quadrimestre scorso e nel 2° quadrimestre del corrente anno.

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata
Seconda	2.300	2.600	2.650
Terza	2.300	2.600	2.650

Domanda inoltre che i Piroseafi « Ammiraglio Bettolo », « Cesare Battisti », « Nazario Sauro » vengano di nuovo classificati di II categoria.

Richiede i seguenti aumenti :

Per il Nord America	L. 450
» » Sud »	» 200

**Elementi per la fissazione dei noli
per il 3. quadrimestre 1926.**

A) EUROPA.

Inghilterra.

Glasgow :

Anchor Donaldson :			
per il Canada	Lst.	18.15	Lit. 2.718.7
Anchor Line, Cunard, Canadian Pacific :			
per gli Stati Uniti e Canada	»	18.15 — 18.5	» 2.718 — 2.647
Royal Mail Packet :			
per il Sud America	»	20	» 2.900
Australian P. & O per			

l'Australia :

minimo	Lst.	37	Lit.	5.365
massimo	»	53	»	7.685

Liverpool :

per il Nord America :				
Cunard Line, per New				
York	»	20	»	2.900
White Star Line per				
New York	»	19.15	»	2.791
Canadian Pacific per				
Quebec, Halifax	»	18.5 — 18.15	»	2.647 — 2.718
per il Sud America :				
Pacific Steam Navi-				
gation :				
per B. Aires	»	20	»	2.900
» Valparaiso	»	28	»	4.060

Germania.

Amburgo :

per New York	Doll.	115	»	3.438
» Cuba : III. classe .	»	90	»	2.691
corridoio	»	80	»	2.392
per Messico :				
III. classe	»	95	»	2.840
corridoio	»	85	»	2.541
per Buenos Aires :				
III. classe	Lst.	20	»	2.900
corridoio	»	18	»	2.610

Olanda.

Rotterdam :

per il Nord America .	Fior.	280	»	3.388
» » Sud	»	—	»	4.380

Belgio.

Anversa :

per New York	Frs.	2.500	»	1.725
» Quebec	»	2.500	»	1.725
» Rio de Janeiro . . .	Lst.	12	»	1.747

Francia.

Bordeaux :

per il Nord America :				
C.ie Transatlantique	Frs.	2.507.40	»	1.604

per il Sud America
Chargeurs Réunis Lst. 18 Lit. 2.610

Marsiglia :

per il Sud America :
Cia S. G. de Trans-
ports Maritimes » 3.263.40 » 2.180
per il Nord America » 1.635 » 1.050

Le Havre :

per New York :
C.ie Transatlantique
S/S Paris Frs. 2.750 » 1.760
altri vapori » 2.800 » 1.600
Canadian Pacific. . . . » 2.800 » 1.600
Cunard Line » 2.735 — 2.500 » 1.750 — 1.600

*Spagna.**Barcellona :*

per il Sud America :
Lloyd Sabaudò :
minimo Pes. 582.75 » 2.780
massimo » 592.75 » 2.797
Navig. Gen. Italiana :
minimo » 592.75 » 2.797
massimo » 625 » 2.950
C.ia Transatlantica E-
spañola » 577.80 » 2.726
S. G. Transports Mariti-
times » 537.80 » 2.537

B) AMERICA.

*Stati Uniti.**New York :*

C.ie Générale Trans-
atlantique :
per le Havre: massimo Doll. 100 » 2.997
» » minimo » 95 » 2.840
Cunard, White Star, U-
nites States Lines :
per Cherbourg : mas-
simo » 102 » 3.049
id. minimo » 90 » 2.691
Cosulich : massimo » 95 » 2.840

New Orleans :

Linea Olandese :

per Porti Spagnoli	Doll.	95	Lit, 2.840
» Rotterdam	»	105	» 3.139

Linea Francese

per le Havre	»	95	» 2.840
------------------------	---	----	---------

Determinazione Commissariale 7 agosto 1926, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre del 1926.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Visto l'art. 31 del T. U. della Legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Raccolte le proposte dei vettori ;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti :

DETERMINA :

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, sono confermati dal 1° settembre al 31 dicembre 1926, i noli massimi stabiliti con la Determinazione Commissariale 30 marzo 1926 per il secondo quadrimestre del corrente anno, nella misura che segue :

Per gli Stati Uniti :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L.	2.050
» » 2 ^a »	»	1.850
» » 3 ^a »	»	1.600
» » categoria transitoria	»	1.450

Per il Brasile :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2.400
» » 2 ^a »	» 2.150
» » 3 ^a »	» 1.850
» » categoria transitoria	» 1.650

Per il Plata :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.450
» » 2 ^a »	» 2.200
» » 3 ^a »	» 1.900
» » categoria transitoria	» 1.700

Per il Centro America :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.500
» » 2 ^a »	» 2.300
» » 3 ^a »	» 2.000
» » categoria transitoria	» 1.900

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella :

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>Duilio</i>	Navigazione Generale Italiana . . .	1 ^a
<i>Giulio Cesare</i>	Navigazione Generale Italiana . . .	1 ^a
<i>Conte Rosso</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Verde</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Biancamano</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Colombo</i>	Navigazione Generale Italiana . . .	2 ^a

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>America</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Principessa Majalda</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca d'Aosta</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca degli Abruzzi</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Re Vittorio</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Taormina</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Presidente Wilson</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Martha Washington</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Principe di Udine</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Tomaso di Savoia</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Maria</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Giovanna</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Ammiraglio Bettolo</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Giuseppe Verdi</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Cesare Battisti</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Dante Alighieri</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Nazario Sauro</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Leonardo da Vinci</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Valdivia</i>	Lloyd Latino	2 ^a
<i>Patria</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Providence</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Alsina</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Mendoza</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Europa</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Bologna</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Palermo</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Venezuela</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Napoli</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Re d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Regina d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Formosa</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Pincio</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Plata</i>	Transports Maritimes	3 ^a
<i>Città di Genova</i>	Navigazione Gener. Italiana	Transitoria
<i>Caprera</i>	Navigazione Generale Italiana	»
<i>Atlanta</i>	Cosulich	»
<i>Belvedere</i>	Cosulich	»
<i>Sofia</i>	Cosulich	»
<i>Cordoba</i>	Lloyd Latino	»

Roma, li 7 agosto 1926.

F.to DE MICHELIS.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 6 AGOSTO 1926, N. 82.

Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari;

e per conoscenza:

Ai RR. Uffici per l'emigrazione all'estero.

OGGETTO

Emigrazione per gli Stati
Uniti d'America.

Allo scopo di prevenire frequenti quesiti dei RR. Uffici all'estero sulla portata della legge restrittiva americana del 26 maggio 1924, per quanto concerne le categorie di persone ammesse fuori quota agli Stati Uniti, si riportano, qui appresso, le principali disposizioni che regolano questa materia:

1) NON IMMIGRANTI (Art. 3)

Sono considerati *non immigranti*, e sono pertanto esenti dalle disposizioni restrittive della legge di quota e in modo assoluto per quanto concerne l'ammissione, gli stranieri che appartengono alle classi seguenti:

a) i funzionari governativi, le loro famiglie il loro seguito, i loro domestici ed i loro impiegati;

b) coloro che si recano negli Stati Uniti soltanto per un soggiorno temporaneo (non più di sei mesi), sia per ragioni di affari sia per diporto;

c) coloro che debbono soltanto attraversare gli Stati Uniti per recarsi in territori limitrofi;

d) i marittimi che sbarcano negli Stati Uniti per rimbarcarsi su altra nave;

e) gli stranieri che si recano agli Stati Uniti unicamente per esercitare il commercio secondo le disposizioni di un trattato di commercio e navigazione esistente.

La loro libera ammissibilità negli Stati Uniti non esclude che tutte queste persone, eccetto i funzionari ed i marittimi, possano essere richieste di depositare una cauzione a garanzia della loro partenza dagli Stati Uniti non appena cessi la qualità che ha loro permesso l'ingresso (Art. 15).

2) IMMIGRANTI FUORI QUOTA (Art. 4)

Appartengono a questa categoria e non vengono computati in quota gli stranieri delle seguenti classi :

1° Figli o figlie non coniugati sotto i diciotto anni, e mogli di un cittadino americano, che però risiede negli Stati Uniti al momento in cui richiede alle sue Autorità che sia concesso ai congiunti di raggiungerlo.

2° Stranieri residenti negli Stati Uniti, che vi ritornano dopo un temporaneo soggiorno all'estero. La libertà di movimento di questi cittadini è dalla nuova legge ampiamente assicurata (art. 10) mercè la istituzione di certificato speciale (permit of reenter) ottenibile a Washington dal Commissario Generale dell'immigrazione, che permette loro di assentarsi dagli Stati Uniti per il periodo di un anno, periodo che può anche essere esteso su domanda del competente Console americano.

3° Coloro che, al momento della loro domanda di ammissione negli Stati Uniti, da almeno due anni esercitavano la professione di ministro di culto, o di professore di Scuola superiore, Università o Seminario e che si recano agli Stati Uniti allo scopo di continuare in tale professione. Insieme con costoro sono ammissibili le loro mogli e i loro figli non coniugati e minori di 18 anni che li accompagnano o si recano agli Stati Uniti per raggiungerli.

4° Gli studenti maggiori di 15 anni, che si recano agli Stati Uniti, allo scopo di studiare in una delle scuole autorizzate dal Ministro del Lavoro.

Queste scuole hanno assunto l'impegno di avvertire immediatamente il Ministro del Lavoro non appena uno studente abbia finito i suoi corsi, per provocarne il rimpatrio.

5° I nati nel Canada, Terranova, Messico, Cuba, Haiti, S. Domingo, Zona del Canale, o in un paese dell'America centrale o meridionale, le loro mogli e figli non coniugati e minori dei 18 anni, sia che vadano coi rispettivi mariti e padri o li seguano per raggiungerli.

Prima di rilasciare il relativo passaporto la S. V. I. è pregata di accertarsi personalmente che il richiedente offra i requisiti richiesti dall'Immigration Act del 1924 e, nel caso affermativo, di annotare sul passaporto che il titolare viaggia *extra quota* ed indicare altresì il titolo che gli conferisce il diritto di essere ammesso fuori quota agli Stati Uniti.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 AGOSTO 1926, N. 83.

Sig. R. Ispettore del porto di Trieste
Capi dei RR. Servizi d'emigrazione, Udine
Delegati provinciali di emigrazione.

OGGETTO

Corsi Professionali

A seguito di mie disposizioni e allo scopo di chiudere definitivamente la gestione dell'istruzione professionale popolare ed agricola dell'anno scolastico 1925-26, dispongo che i Corsi che non siano chiusi alla data di questa circolare vengano passati al nuovo anno 1926-27, liquidando tuttavia la loro gestione a quella data e chiedendo un nuovo credito per l'ammontare della somma stanziata, in conto nuovo.

Ogni e qualsiasi obiezione rimossa, intendo che entro cinque giorni siano inviati a questo Commissariato Generale gli organici completi dei Corsi Professionali dell'anno scolastico 1925-26, unitamente al movimento della spesa sostenuta per ognuno di essi; nonchè l'elenco generale di essi; perfettamente completati coi dati richiesti. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

I libri.

Annuaire international de Genève (1926) publié par l'ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE, Genève, 1926.

L'opuscolo dell'*Association des intérêts de Genève* (3, Place de Bergues, Ginevra), è un ricchissimo repertorio di indicazioni, riguardanti: la Società delle Nazioni; il *Bureau International du Travail*; le Opere internazionali con sede a Ginevra; i Consolati stranieri; le chiese; la stampa internazionale; i circoli stranieri, e si chiude con un elenco delle sale di riunione disponibili in città per congressi, conferenze, assemblee.

La pubblicazione non può non riuscire utilissima a chi abbia bisogno di notizie ginevrine.

La trascrizione dei nomi italiani, non sempre esatta, meriterebbe di essere più diligentemente curata.

Le riviste ed i giornali.

EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE.

Le esportazioni invisibili: le rimesse degli emigranti (G. De Michelis in *L'esportatore italiano*, Milano, n. 4, 15 aprile-15 maggio 1926).

L'Italia nel mondo (F. Coletti in *Corriere della Sera*, Milano, 26 maggio 1926).

Un problema urgente (A. M. in *Il Popolo d'Italia*, Milano, 27 maggio 1926).

Emigrazione e propaganda all'estero (A. Pirazzoli in *Il Popolo d'Italia*, Milano, 28 maggio 1926).

Nel venticinquesimo anno di vita del Commissariato Generale della emigrazione (*Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 5, maggio 1926).

Il problema demografico e le correnti emigratorie europee. (Prof. R. Dalla Volta, in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 6, giugno 1926).

Recent thought on the problem of white acclimatization in the wet tropics (G. E. Trewartha, in *Geographical Review*, New York, luglio 1926.)

EUROPA: Francia.

Aspetti della nostra emigrazione; gli Italiani in Guascogna (G. A. Tosi, in *L'esportatore Italiano*, Milano, n. 4, 15 aprile-15 maggio 1926).

La colonisation agricole étrangère en France (M. Zimmerman, in *Sa-lut Public*, Lione, 14 maggio 1926).

La question des étrangers en France (E. Raynaldy, in *Revue politique*, Parigi, 15 maggio 1926).

Immigration, santé et assimilation (Dr. Martial, in *Le Monde Nouveau*, Parigi).

Stranieri in terra di Francia (C. Errera, in *Il Resto del Carlino*, Bologna, 23 maggio 1926).

Gli agricoltori italiani in Linguadoca (A. Fontana, in *Rassegna Italiana*, Roma, n. 96 maggio 1926).

L'Italie Nouvelle : le problème de l'émigration italienne en France (Ch. Bonnefon, in *Echo de Paris*, Parigi, 29 maggio 1926).

Le incognite dell'emigrazione in Francia (G. Prato, in *Gazzetta del Popolo*, Torino, 1° giugno 1926).

La nostra emigrazione in Francia (C., in *Il Piccolo della Sera*, Trieste, 5 giugno 1926).

Emigrazione agricola italiana e collaborazione economica italo-francese (m. b., in *Il Sole*, Milano, 10, 11, 12 giugno 1925)

L'émigration ouvrière polonaise en France (S. Wloszczewski, in *Pologne*, Parigi, 15 giugno 1926).

Le problème de l'immigration (R. Picard, in *La France Nouvelle*, Parigi, n. 6, giugno 1926).

Gli stranieri in Francia (E. Gabellini, in *Economia*, Trieste, n. 6, giugno 1926).

A natalité insuffisante, immigration nécessaire (Ed. E. de Lesser, in *l'Homme Libre*, Parigi, 3 luglio 1926).

Ciò che la Francia vuole dall'immigrazione; Ciò che la Francia guadagna con l'immigrazione; Ciò che chiediamo alla Francia per gli emigranti; Chiarimenti sull'emigrazione in Francia (F. Coletti, in *Corriere della Sera*, Milano, 7, 11, 21, 30 luglio 1926).

L'immigration italienne en France (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 165, 23 luglio 1926).

Gran Bretagna.

La colonisation britannique des territoires impériaux d'Outre-Mer en 1925 (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 122, 1° giugno 1926).

Unione delle Repubbliche socialiste sovietiste.

Das problem des deutschen kolonisten in Russland (A. Grabowsky, in *Der Auslanddeutsche*, Stoccarda, n. 14, 1° luglio 1926).

AFRICA : Libia.

Il problema coloniale ed il ripopolamento della Cirenaica (R. Tritoni, in *Bollettino della Società Geografica italiana*, Roma, n. 6, giugno 1926).

Tunisia.

Un problème délicat : la naturalisation des colons italiens ; La France en Tunisie et la colonie italienne (M. de Waleffe, in *Le Journal*, Parigi, 30 maggio-3 giugno 1926).

La snazionalizzazione degli italiani in Tunisia; L'aspro travaglio dei nostri agricoltori in Tunisia; Gli italiani alla conquista della terra (G. B. Costa, in *Corriere Padano*, Ferrara, 24, 27, 30 giugno 1926).

Il problema di Tunisi nell'odierna fase diplomatica (M. Ardemagni, in *Giornale di Genova*, Genova, 3 luglio 1926).

Mentre si riparla della Tunisia: delusioni e proteste d'italiani « néo-français » (C. Masi, in *Corriere d'Italia*, Roma, 10 luglio 1926).

Gli Italiani in Tunisia: memorie e importanze della colonia; tradizione e attualità; coloni e proprietari terrieri; l'acquisto della terra, il problema della nazionalità; fatti e cifre (M. Bassi, in *La Stampa*, Torino, 22, 24, 29 giugno, 3, 10, 21 luglio 1926).

AMERICA.

The soils of the Amazon basin in relation to agricultural possibilities (C. F. Marbut e C. B. Manifold, in *Geographical Review*, New York, luglio 1926).

Argentina.

Tendenze protezioniste ed immigratorie in Argentina (* in la *Stirpe*, Roma, n. 4, 5 aprile-maggio 1926).

Problemi Sud-Americani; come si colonizza in Argentina (R. Centolani, in *Il foglio dell'emigrazione*, Genova, n. 21, 23 maggio 1926).

Brasile.

La vida en las « fazendas » brasileñas (XX in *Boletín de la Dirección General de Emigración*, Madrid, anno II, n. 1.).

L'emigrazione italiana nel Brasile (G. Oldani, in *L'Illustrazione Coloniale*, Milano, n. 6, 1° giugno 1926).

Sud-Brasile (G. Chiappetta, *ibidem*, n. 7, 1° luglio 1926).

Perù.

Gli Italiani nel Perù (F. Drago, in *Giornale di Genova*, Genova, 25 maggio 1926).

L'emigrazione al Perù (Ing. C. Baseggio, in *Popolo d'Italia*, Milano, 25 luglio 1926).

Stati Uniti.

Gli Italiani in America (A. Ruggiero, in *Lavoro d'Italia*, Roma, 9 luglio 1926).

ASIA: Palestina.

Il ripopolamento della Palestina con gli ebrei (A. G. Brower in *L'Universo*, Firenze, n. 7, luglio 1926).

OCEANIA: Australia.

L'Australia e la nostra emigrazione (C. Dapples, in *La Tribuna*, Roma, 2 maggio 1926).

LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE.

Conferenza Internazionale di Londra per le otto ore di lavoro: La Conférence sur les huit heures, son origine officielle (Société d'études et d'informations économiques, Parigi, *Correspondances de l'étranger*, n. 593: Grande Bretagne).

Le otto ore di lavoro: Conferenza di Londra per la ratifica dell'accordo di Washington (Dr. A. Fossati, in *Mercurio*, Torino, n. 4, 5, aprile-maggio 1926).

Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Vue synthétique sur l'œuvre de l'organisation internationale du Travail, depuis Washington (1919) jusqu'à Genève (1925). (P. Pic, in *Revue Générale de Droit international public*, Parigi, n. 4-5, luglio-ottobre 1925).

Les émigrants (La questione dell'ispezione degli emigranti a bordo, alla 8ª Conferenza internazionale del lavoro) (Ed. Ch., in *Journal de Genève*, Ginevra, 28 maggio 1926).

Mouvement international: à la 8^{ème} Conférence internationale du travail (G. Dumoulin, in *l'Information Sociale*, Parigi, n. 198, 3 giugno 1926).

Mouvement international: à la Conférence internationale du travail: G. Dumoulin, *ibidem*, n. 199, 10 giugno 1926).

La VIII Conferenza internazionale del lavoro; La competenza della Conferenza internazionale del lavoro nelle questioni di trasporto marittimo degli emigranti; A Ginevra: l'ispezione degli emigranti a bordo; La Convenzione della Conferenza del lavoro sull'ispezione degli emigranti a bordo; Codificazione o raccolta delle leggi sul lavoro marittimo? Il lavoro marittimo alla Conferenza di Ginevra; Le sanzioni penali dei marinai alla Conferenza internazionale del lavoro; L'assistenza sociale dei marinai nei porti; L'orario di lavoro nella marina mercantile; La disciplina della gente di mare a bordo; I risultati della Conferenza internazionale del lavoro marittimo: Nostra intervista al Capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis; Il rimpatrio dei marinai; L'ispezione del lavoro della gente di mare; La convenzione internazionale sul contratto di arruolamento dei marinai (Fabiano, in *Caffaro*, Genova, 28, 29 maggio 4, 6, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, giugno, 2, 7 luglio 1926).

A la conférence internationale du travail (G. Harnes, in *l'Information Sociale*, Parigi, n. 203, 8 luglio 1926).

L'organizzazione scientifica del lavoro (F. Clementi, in *Corriere d'Italia*, Roma, 5 marzo 1926).

Le chômage en Europe à la fin de 1925 (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 70, 26 marzo 1926).

I sindacati operai e l'organizzazione del lavoro (A. Cabiati, in *La Stampa*, Torino, 9 giugno 1926).

Le respect du contrat d'engagement des marins (C. R. Clee, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 5, maggio 1926).

Le facteur humain et les accidents du travail (Dr. H. M. Veron, *ibidem*).

Salari e risparmi (F. Flora, in *Il Resto del Carlino*, Bologna, 31 marzo 1926).

Considérations sur les méthodes de statistique des salaires (U. Ricci, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 4, aprile 1926).

Il livello dei salari (Fabiano, in *Caffaro*, Genova, 16 luglio 1926).

Le monopole syndical et l'organisation professionnelle (M. Gianturco, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 379, 10 giugno 1926).

La juridiction du travail en Europe et aux Etats-Unis (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 162, 20 luglio 1926).

Italia: Fascism and labour: stealing the thunder of socialists; the corporations; contented workmen; no strikes (*The Morning Post*, Londra, 24 aprile 1926).

L'igiene del lavoro e la tutela della razza al Consiglio Superiore della Economia Nazionale (intervista con S. E. De Michelis) (G. D. A., in *Corriere Padano*, Ferrara, 19 maggio 1926).

L'Italie Nouvelle: la politique sociale en 1926 (L. Naudeau, in *l'Illustration*, Parigi, n. 4350, 17 luglio 1926).

La riforma sindacale e corporativa (G. Arias, in *Nuova Antologia*, Roma, n. 1302, 16 giugno 1926).

Cina: Child labour in China (V. De Bunsen, in *The Contemporary Review*, Londra, n. 727, luglio 1926).

U. E. S. S. — La productivité du travail en Russie des Soviets (*Revue Internationale du Travail*, Ginevra, n. 5, maggio 1926).

Stati Uniti: L'organisation industrielle et la condition des ouvriers aux Etats Unis (B. Austin e F. Lloyd, in *Les documents du travail*, Parigi, n. 107, marzo 1926).

Legislazione e trattati. Questioni politiche, giuridiche, economiche e sociali.

Dubbi intorno ad alcune leggi demografiche (M. Boldrini, in *Metron*, Padova, vol. V, n. 2, 1° settembre 1925).

La emigración de los campos a las ciudades (sus causas y sus remedios). (R. De Roda y Jiménez, in *Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, n. 6, novembre-dicembre 1926).

Married women and their work (C. Matheson, in *The journal of comparative legislation and international law*, Londra, febbraio 1926).

The Economic Conference (W. Martin, in *The Contemporary Review*, Londra, n. 722, febbraio 1926).

Die automatische Staatsbürgerschaft gemäsz der argentinischen Doctrina de Garay (Dr. F. W. von Ranchaupt, in *Der auslanddeutsche*, Stoccarda, n. 4, febbraio 1925).

La teoria della cittadinanza automatica de los estranjereros (J. C. Garay, in *Revista Argentina de ciencias políticas*, Buenos Aires, n. 159, 12 aprile 1926).

I trattati di lavoro (G. Lume, in *Il Lavoro d'Italia*, Roma, 24 aprile 1926).

Italia: Sulle riforme proposte dalla Commissione dei XVIII (C. Gini, in *Rivista di politica economica*, Roma, n. 12, 31 dicembre 1926).

Legge 10 dicembre 1925, n. 2277. Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 4, 7 gennaio 1926).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 26. Limite degli scopi della Cassa nazionale degli infortuni sul lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 11, 15 gennaio 1926).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 20. Disposizioni per la concessione della decorazione della stella al merito del lavoro (*ibidem*).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 79. Istituzione della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 17, 22 gennaio 1926).

La nuova legislazione sugli infortuni (*Echi e Commenti*, Roma, n. 5, 15 febbraio 1926).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2542. Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 38, 16 febbraio 1926).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2543. Approvazione della convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della società delle Nazioni, nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*ibidem*).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2544. Approvazione della convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) (*ibidem*).

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2545. Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*ibidem*).

Approvazione della convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 44, 23 febbraio 1926).

La réforme constitutionnelle en Italie (1) (A. Rocco, in *Revue Politique et parlementaire*, Parigi, n. 376, 10 marzo 1926).

R. Decreto 4 marzo 1926, n. 460. Modificazioni al Regolamento 21

(1) a) faculté donnée au pouvoir exécutif de promulguer des lois;

b) attributions et prérogatives du Chef du Gouvernement, premier ministre, secrétaire d'État;

c) discipline juridique appliquée aux collectivités ouvrières.

novembre 1918, n. 1889, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 71, 26 marzo 1926).

R. Decreto 25 marzo 1926, n. 527. Ripartizione del territorio del Regno in compartimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 81, 7 aprile 1926).

Legge 3 aprile 1926, n. 563. Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 87, 14 aprile 1926).

R. Decreto 15 aprile 1926, n. 718. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 104, 5 maggio 1926).

Legge 18 aprile 1926, n. 731. Istituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia (*Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia*, n. 108, 10 maggio 1926).

Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 747. Norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro con la legge 25 marzo 1926 sulla professione di avvocato e procuratore (*ibidem*).

Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1136. Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n° 563, sulla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 155, 7 luglio 1926).

Argentina: La legislación del trabajo en la Argentina (A. L. Palacios, in *Revista de ciencias económicas*, Buenos Aires, n. 57, aprile 1926).

Austria: La nouvelle législation autrichienne sur la propriété des inventions des salariés. (E. Adler, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 1, gennaio 1926).

Australia: Nuova Galles del Sud: Forty four hours week act, 1925. Text (*The New South Wales Industrial Gazette*, Sidney, n. 6, 31 dicembre 1925).

Brasile: Accidentes no trabalho: Legislação (1) (*Bolletim do Departamento estadual do trabalho*, S. Paolo, n. 56, 3° trimestre 1925).

Regulamentação da imigração. Decreto federal n. 16761, de 31 dezembro de 1925. Regula de accôrdo com os casos e condições previstas nos artigos 1° e 2° da Lei federal n. 4247 e de 6 de janeiro de 1921 a entrada de immigrantes (passageiros de 2ª e 3ª classes) no territorio nacional (*ibidem*).

Instruções baixadas pelo Sr. Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, para execução do Decreto Federal n. 16761 del 31 dezembro de 1924 (*ibidem*).

Instruções a que se refere a portaria desta data (*ibidem*).

Cecoslovacchia: La législation sociale en Tchecoslovaquie (G. Habram, in *Le mouvement syndical international*, Amsterdam, n. 2, 2 aprile 1926).

(1) Raccoglie tutte le disposizioni legislative vigenti nello Stato di S. Paolo in materia di infortuni sul lavoro.

Cile : El testo definitivo de la ley sobre seguro obligatorio de enfermedad, invalidez y vejez de Chile (ley n. 4054 sobre seguros sociales (*América*, Genova, febbraio 1926).

Estonia : Les aspects sociaux de la réforme agraire en Esthonie (M. Martna, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 1, gennaio 1926).

Francia : Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés, modifiant certains articles du code civil relatifs à la nationalité, par M. Lisbannes, sénateur (*Journal Officiel de la République française*. Documents parlementaires publiés en annexes. Sénat, annexe n. 500. Sess. Extr. séance du 5 novembre 1925).

Projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail dans l'industrie, le commerce et l'agriculture, présenté au nom de M. G. Doumergue, Président de la République française, par M. P. Painlevé président du conseil, ministre des finances, et par M. Durafour, ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (Renvoyé à la commission du travail (*Ibidem*. Annexe n. 2640. Sess. extr. Séance du 5 novembre 1925).

Proposition de loi relative au séjour des étrangers en France, présentée par M. M. Moutet, député (renvoyé à la commission de l'administration générale, départementale et communale (*ibidem*, Chambre, annexe n. 2131, Sess. extr. Séance du 2 décembre 1925).

Proposition de loi tendant à faire bénéficier les gérants des maisons de commerce de la législation protectrice du travail et de la loi de huit heures de 23 avril 1919, présentée par M. S. Reynaud, député (Renvoyée à la Commission du travail (*ibidem*, Chambre, annexe, n. 2194. Sess. extr. 2ème séance du 9 décembre 1925).

Proposition de loi tendant à modifier l'article 10 de la loi du 36 juin 1923, en élevant de 16 à 18 ans la limite d'âge de l'apprenti (*ibidem*, Chambre, Sess. extr. 1ère séance du 10 décembre 1925).

Rapport fait au nom de la commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assurance et de la prévoyance sociales, chargée d'examiner : 1° le projet de loi adopté par la Chambre des députés tendant à la ratification du projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la Conférence internationale du travail, dans sa troisième session (Genève, 25 octobre-19 novembre 1921) ; 2° le projet de loi, adopté par la Chambre des députés tendant à la modification du chapitre IV du titre II, du livre II du code de travail (dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture) par M. Poitevin, sénateur (*ibidem*. Sénat, sess. extr. séance du 24 décembre 1925).

Le projet sur les assurances sociales jugé par un médecin d'Alsace. (G. Batier, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 373, 10 gennaio 1926).

Le nouveau projet de loi sur les assurances sociales (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 17, 22 gennaio 1926).

Projet de loi concernant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère a bord des navires français, présenté au nom de M. S. Doumergue, Président de la République française, par M. De Monzie, ministre des travaux publics, par M. L. Perrier ministre des colonies et par M. P. Doumer, ministre des finances (renvoyé à la commission de la marine marchande). (*Journal officiel de la République française*. Documents parlementaires publiés en annexes. Chambre. Annexe n. 2423. Sess. ord. Session du 19 janvier 1926).

Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d'examiner le projet de loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du code du travail et la prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du marché du travail national, par M. Mazerand, député (*ibidem*, Chambre, annexe n. 2462 Sess. ord. Session de 22 janvier 1926).

Loi ratifiant le projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la Conférence internationale du travail, dans sa troisième session (Genève, 25 octobre-19 novembre 1921) (*Journal Officiel de la République Française*, n. 27, 1-2 febbraio 1926).

Loi modifiant le chapitre IV du titre II, du livre II du code du travail (dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture (*ibidem*).

Loi modifiant, complétant et interprétant la loi du 15 décembre 1922 étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail (*Journal Officiel de la République Française*, n. 162, 1^o maggio 1926).

Ministère du travail de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ; application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, dans les industries de la métallurgie et des travaux des métaux (*Journal Officiel de la République Française*, n. 793, 3 avril 1926).

Germania : La nouvelle législation allemande sur l'assurance sociale (G. Moulin, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 375, 10 gennaio 1926).

Derniers résultats des assurances sociales en Allemagne (L. Weber, *ibidem*).

Allemagne : régime des ouvriers étrangers (*Revue du travail*, Bruxelles, n. 2, 28 febbraio 1926).

Giappone : Les droits fonciers des étrangers au Japon (M. Joshitomi, in *Journal du droit international*, Parigi, n. 2, marzo-aprile 1926).

Gran Bretagna : Le nouveau système d'assurances sociales en Grande-Bretagne (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 9, 13 gennaio 1926).

Grande-Bretagne : le rapport de la Commission Royale sur l'assurance maladie (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 61, 16 marzo 1916).

Guinea Francese : La condition juridique des terres en Guinée Française (T. Maguet, in *l'Afrique française*, Parigi, n. 3, marzo 1926).

Messico : Mexico's laws against foreign land ownership (*Current History*, New York, n. 3, giugno 1926).

Stati Uniti : La costituzione degli Stati Uniti d'America nelle sue fonti e nelle sue applicazioni (P. Chimienti, in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 2, 3, 5, febbraio-marzo-maggio 1926).

American treaty provisions relating to consular privileges and immunities (J. Stewart, in *American Journal of international law*, Concord N. H., n. 20, gennaio 1926).

U. R. S. S. : Le droit et la révolution : Les entreprises étrangères et leur garanties juridiques en U. R. S. S. (S. Tchélenov, in *l'Europe Nouvelle*, Parigi, n. 435 e 435 bis, 19 aprile 1926).

STATISTICA.

Italia : La population italienne (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 28, febbraio 1926).

L'emigrazione attraverso il porto di Trieste (C. B. in, « *Il Progresso* », Milano, 9 febbraio 1926).

Argentina : Argentina : Santa Fé. Inmigración. Pasajeros :

Pasajeros entrados por la vía fluvial. Años 1902-1923.

»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrado por el Ferrocarril de Santa Fé.	Años 1902-1923					
»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrados por el Ferrocarril Central Argentino	»					
»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrados	»	Central Norte	»			
»	salidos	»	»	»	»	»	»

Resumen general de pasajeros entrados y salidos Años. 1902-1923.

Inmigración ; inmigrantes entrados durante el período que comprenden los años 1902-1923 (*Anuario estadístico de la ciudad de Santa Fé*, volumen, XVI años 1922-1923).

Argentina : El saldo inmigratorio de 1925 es inferior al del año anterior (*Boletín de servicios de la asociación del trabajo*, Buenos Aires, n. 145 febbraio 1925) (1).

Inmigración : movimiento migratorio habido durante el mes de noviembre de 1925 (Entrados, salidos, saldo migratorio de extranjeros por vía de ultramar, nacionalidad y profesión de los inmigrantes de ultramar (*Revista de Tierras y colonización*, Buenos Aires, n. 33, gennaio 1926).

Australia : Nuova Galles del Sud : New South Wales : State immigration (*The New South Wales Industrial Gazette*, n. 6, 31 dicembre 1925).

Brasile : Il movimento immigratorio nello Stato di San Paolo durante l'anno 1924 (*Il Piccolo*, San Paolo, 15 gennaio 1926).

Inmigrantes entrados nos portos do Brasil de 1908 a 1924 (*Boletim do Departament estadual do Trabalho*, S. Paulo, anno XV, n. 56, 3° trimestre 1925).

Inmigrantes entrados pelo porto de Santos durante o primeiro semestre 1925 (*ibidem*).

Gran Bretagna : Passenger movement from and to the United Kingdom. Details for 1925 : a) passengers of all classes ; b) British emigrants

(1) Dà i dati complessivi annuali dell'immigrazione argentina dal 1899 al 1924.

and immigrants. Emigrants of British nationality rejected (*The Board of trade journal*, Londra, n. 1528, 11 marzo 1926).

Great Britain and Ireland: Occupations of emigrants and immigrants of British nationalities (*The Board of trade journal*, Londra, n. 1530, 25 marzo 1926).

Regno Serbo-Croato-Sloveno: Statistika naše emigracije za g. 1925 (*Iseljenik*, Zagabria, n. 11, 1° giugno 1926).

Spagna: Estadísticas de los movimientos emigratorios, datos y juicios (*Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, n. 6, novembre-dicembre 1925).

Estadísticas de los movimientos emigratorios: España (*Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, anno II, n. 1).

Svizzera: L'emigrazione transoceanica nell'anno 1925 (*Rapporti economici del foglio ufficiale svizzero di commercio*, Berna, n. 4, aprile 1926).

Diffida. — Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Commissariato Generale dell'Emigrazione se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, s'inveranno al detto Commissariato, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Commissariato Generale non si tiene vincolato a respingerle.